

QUESITI

FLAVIO ARGIRÒ

Tempo e diritto
La “relativizzazione” della disciplina
sulla prescrizione del reato

La fisica ha condotto a una progressiva relativizzazione del concetto di tempo. Si tratta di una tendenza che sembra aver influenzato anche l'evoluzione della disciplina della prescrizione del reato. Il contributo analizza criticamente la riforma dell'istituto operata dalla l. 3/19, sottolineando come quest'ultima rappresenti il risultato più estremo di tale processo.

Time and law - The relativisation of the crime's prescription discipline.

Physics has brought to a progressive relativisation of the concept of time. It is a trend that seems to have also influenced the evolution of the crime's prescription discipline. This paper critically analyses the reform of the institute carried out by the l. 3/19, underlying how such law represents the most extreme result of the above mentioned process.

SOMMARIO: 1. Il tempo nel diritto: un'immagine disincantata? - 2. Il tempo fuori dal diritto: l'assenza di qualsiasi idea di ordine. - 3. Il diritto fuori dal tempo: per mano del legislatore... - 4. *Segue*: ...oppure della giurisprudenza. - 5. Il diritto contro il tempo: l'intersecarsi delle ragioni con quelle del giusto processo. - 6. Il diritto senza tempo: la sospensione del corso della prescrizione a seguito della pronuncia di primo grado. - 7. Il tempo del diritto: il volto garantista dell'istituto.

1. L'istituto della prescrizione del reato (artt. 157-161 c.p.) è legato, indissolubilmente, al trascorrere del tempo¹. Un concetto che ha attirato, fin

¹ Sull'istituto v. MOLARI, voce *Prescrizione del reato e della pena (diritto penale)*, in *Nov. dig. it.*, 1966, 680 ss.; LATAGLIATA, *Circostanze discrezionali e prescrizione del reato*, Napoli, 1967; LEONE, *Il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale*, Napoli, 1974; P. PISA, voce *Prescrizione*, in *Enc. dir.*, 1986, 78 ss.; P. BARTOLO, voce *Prescrizione del reato*, in *Enc. giur.*, 1991, 3 ss.; S. PANAGIA, voce *Prescrizione del reato e della pena*, in *Dig. Pen.*, 2000, 517; F. GIUNTA/D. MICHELETTI, *Tempori cadere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino, 2003; D. PULITANÒ, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, 511 ss.; S. SILVANI, *Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato*, Bologna, 2009; G. BALBI, *Questioni aperte in tema di prescrizione del reato*, in *Scritti in onore di A.M. Stile*, Napoli, 2013, 391 ss.; VIGANÒ, *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e ragionevole durata del processo*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 18 ss.; D. PULITANÒ, *Il nodo della prescrizione*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 20 ss.; P. PATRONO, *Il reato dimenticato: profili problematici della prescrizione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, 156 ss.; B. ROMANO, *Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 79 ss.; A. PECCIOLI, *La prescrizione del reato tra presente e futuro*, Genova, 2017; E.M. AMBROSETTI, *Politica criminale e riforma della prescrizione del reato*, in AA.Vv., *Scritti in onore di S. Moccia*, Napoli, 2017, 407 ss. Più in generale, v. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. III, 1934, 419 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1994, 708 ss.; M. ROMANO, *Sub art. 157 c.p.*, in AA.Vv., *Commentario sistematico del codice penale*, vol. III, Milano, 1994, 59 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2000, 729 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2007, ss.; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2008, 627 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano,

dall'antichità, l'interesse di filosofi e scienziati, senza che ancora oggi si sia raggiunta alcuna conclusione definitiva. Sta di fatto che la nozione alla quale si riferiscono i giuristi ne riflette un'immagine piuttosto "banale". Esso viene a coincidere, infatti, con il c.d. *tempo pratico-empirico*, «quello riportato dagli orologi e dai calendari, che si muove in una sola direzione, attraverso il ciclo della nascita, della crescita, dello sviluppo, della decadenza e della morte»². Si è affermato, del resto, che «non interessa a nessuno se il tempo sia reale o irreale», in quanto «noi sappiamo che il tempo esiste: per un verso, nel negare la sua esistenza c'è qualcosa di autoconfutativo; perché proprio questa negazione richiede un tempo nel quale situarsi; per altro verso, chiunque agisca con uno scopo deve avere un'idea rudimentale della differenza che corre tra la desiderata condizione futura e la condizione attuale»³.

Il tempo viene assunto dal diritto alla stregua di un qualcosa di oggettivo, anche perché trascorre, almeno apparentemente, allo stesso modo per tutti. Ed è forse proprio questa sua ultima proprietà, quella di riuscire a "livellare le differenze", a rendere il suo impiego funzionale al raggiungimento di scopi di giustizia sostanziale. Esso adempie, inoltre, a una valenza sistematico-descrittiva, nel momento in cui ci consente, ad esempio, di distinguere un diritto classico da uno moderno, e acquista una rilevanza metodologica allorché ci si richiama a una consuetudine, a una tradizione dottrinarie o a un precedente giurisprudenziale. Qualsiasi norma è destinata a trovare applicazione in un tempo determinato e qualunque atto giuridico necessita di essere collocato in una data certa. Viene richiamato espressamente in tema di consuetudine, usucapione, termine, negozio a formazione successiva o con effetti differiti, reati di durata e, appunto, di prescrizione⁴.

È senz'altro a questa concezione, tutto sommato rassicurante, che faceva riferimento il Codice del 1930. L'art. 157 c.p. ancorava, infatti, il tempo necessario a prescrivere il reato a dei limiti prestabiliti: 20 anni per i delitti per i quali era prevista la reclusione non inferiore a 24 anni; 15 anni per i delitti puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni; 10 anni per i delitti puniti con la reclusione non inferiore a 5 anni; 5 anni per i delitti puniti con la reclusione inferiore a 5 anni o con la multa; 3 anni per le contravvenzioni punite con

2012, 368 ss.; G. FIANDACA/E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2014, 830 ss.; P. VE-NEZIANI, *Punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, in *Trattato di diritto penale*, vol. II, Milano, 2014, 323 ss.

² M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, 2004, 34.

³ SORABJI, *Time, Creation and the Continuum. Teories in Antiquity and the Early Middle Ages*, Ithaca-New York, 1983, 7.

⁴ Cfr. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, cit., 34-35.

l'arresto; diciotto mesi per le contravvenzioni punite con l'ammenda. I delitti puniti con (la pena di morte e con) l'ergastolo erano dichiarati, invece, imprescrittibili. Si prevedeva, inoltre, che *«per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'art. 69»*.

Regole particolari erano stabilite in relazione alla struttura di determinate tipologie di reati. L'art. 158, primo comma, c.p. disponeva che *«il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione»*. Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, *«quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato»*.

Alla dottrina dell'epoca appariva chiaro che il tempo non consistesse in un "fatto giuridico", ma fosse da accettare come *«un fatto fisico, generante situazioni che non possono restare giuridicamente infeconde. Con la prescrizione, dunque, la legge non appresta il suo riconoscimento alla virtù del tempo, ma alle condizioni di fatto, che vengono create ovvero modificate dal tempo»*⁵. Duplice sarebbe stata la *ratio* dell'istituto. Da una parte, il disinteresse dello Stato alla persecuzione del reato in seguito allo svanire del suo ricordo nella coscienza sociale e all'affievolirsi delle relative conseguenze; dall'altra, la dispersione e il deperimento delle prove derivanti dal trascorre del tempo, con il conseguente ostacolo a un adeguato esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato⁶. Oggi si ritiene, in maniera pressoché unanime, che il fonda-

⁵ E. PESSINA, *Discussioni sul I libro del codice penale*, Roma, 1877, 80, ad avviso del quale *«il tempo non è creatore di diritti, non è distruggitore di diritti; ma vi è una forza in esso per modificare i fatti, a cui si concatenano i rapporti del diritto»*.

⁶ Cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 426; nonché, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 708-709. La tesi secondo la quale l'estinzione della punibilità troverebbe spiegazione nell'avvenuta risocializzazione del reo e nella diminuzione o nella scomparsa della sua pericolosità è stata sostenuta, invece, da A. MOLARI, voce *Prescrizione del reato e della pena*, cit., 684. Per l'osservazione secondo cui il fondamento della prescrizione sarebbe *«meno limpido di quanto può sembrare a prima vista: o meglio, esso appare offuscato da una disciplina non pienamente coerente con l'impalcatura teorica che dovrebbe essere sottesa all'istituto»* v. P. PISA, voce *Prescrizione*, cit., 79. Nello stesso senso v. anche S. SILVANI, *Il giudizio del tempo*, cit., 53, a opinione del quale la prescrizione

mento della prescrizione sia da individuare nel venir meno del c.d. *bisogno di pena*, ovvero delle ragioni di prevenzione-integrazione che giustificano l'inflizione della sanzione⁷. Dal punto di vista della prevenzione generale positiva, si assisterebbe a una progressiva attenuazione dell'esigenza di stigmatizzazione dell'autore del fatto, a fronte della quale l'estinzione del reato non inclinerebbe la fiducia dei consociati nell'ordinamento e realizzerebbe, piuttosto, scopi di pacificazione sociale. Nella prospettiva della prevenzione speciale, risulterebbe evidente, invece, come il sopraggiungere di una condanna "tardiva" finirebbe per svilire qualsiasi finalità di risocializzazione del reo o, quantomeno, di una sua non desocializzazione⁸.

Il tempo segnato dagli orologi dei giuristi non coincide, tuttavia, necessariamente con quello che accompagna la nostra quotidianità. Somiglia più a quello riportato dai cronometri, dato che il suo trascorrere può essere arrestato. Ciò avviene in conseguenza del verificarsi di situazioni che ostacolano il regolare corso di un procedimento (in ossequio al brocardo latino secondo cui *contra non valentem agere non currit praescriptio*) o, al contrario, a seguito dell'intervento di atti dei pubblici poteri che dimostrano, inequivocabilmente, l'interesse alla persecuzione del reato. Nelle prime ipotesi il corso della prescrizione viene sospeso, nelle seconde interrotto. La sospensione è caratteriz-

difetterebbe di «un fondamento assoluto e univoco».

⁷ È chiaro, infatti, che la logica dell'istituto mal si concilia con una concezione retributiva della pena. Nella stessa *Relazione ministeriale sul progetto di codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, Roma, 1929, 206, si legge che «il principio di attuazione della giustizia, per cui al delitto dovrebbe seguire, in ogni caso, la pena, non tollererebbe idealmente ostacolo o deroga alcuna: tanto meno quello che si concreta nel solo decorso del tempo. Tuttavia io non ho creduto di accedere ad una concezione così rigida. Sarebbe andar contro una legge inesorabile di natura disconoscere tale azione corroditrice del tempo; o anche considerare il rapporto giuridico penale fra quelli, in verità rari, che l'ordinamento giuridico sottrae all'influenza estintiva del tempo». Principio che, tuttavia, il legislatore non esita a derogare sancendo, come si è avuto modo di constatare, l'imprescrittibilità dei delitti puniti con la pena di morte o con l'ergastolo. Il Guardasigilli spiegava, in proposito, che «affinché l'istituto della prescrizione risponda alle ragioni di opportunità politica, è necessario che siasi quasi perduta la memoria del fatto criminoso e che l'allarme sociale, da esso suscitato, sia scomparso. Or una così radicale e profonda modificazione di cose non si verifica per i reati atroci e gravissimi, che lasciano nella memoria degli uomini un'orma e un ricordo tanto pauroso, da non eliminare mai completamente l'allarme sociale» (*Relazione ministeriale sul progetto di codice penale*, cit., 206).

⁸ V., con diversità di accenti rispetto ai due poli della prevenzione, M. ROMANO, *Sub art. 157 c.p.*, cit., 59 ss.; F. GIUNTA/D. MICHELETTI, *Tempori cadere*, cit., 21 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 368; G. FIANDACA/E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 831; P. VENEZIANI, *Punibilità*, cit., 323; E.M. AMBROSETTI, *Politica criminale e riforma della prescrizione del reato*, cit., 416. Per una visione "eclettica", inclusiva delle esigenze «di non tenere sottoposto il soggetto alla "spada di Damocle" della giustizia per un tempo indefinito od eccessivo con tutti gli effetti negativi sulla vita dello stesso» e di deflazione del carico giudiziario v. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 797.

zata dal fatto che, una volta venuta meno la causa che l'aveva determinata, il termine riprende dal momento in cui si era fermato (art. 159, quinto comma, c.p.), laddove nei casi di interruzione lo stesso ricomincia a decorrere *ex novo* (art. 160, terzo comma, c.p.)⁹.

L'art. 159 c.p. disponeva, originariamente, che la prescrizione rimanesse sospesa «*nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione è imposta da una particolare disposizione di legge*». L'art. 160 c.p. annoverava, invece, quali cause di interruzione, al primo comma, «*la sentenza di condanna o il decreto di condanna*» e, al secondo comma, «*il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio a giudizio e il decreto di citazione per il giudizio*». Allo scopo di «*evitare quelle esorbitanze, cui potevano dar luogo le disposizioni del Codice del 1889*»¹⁰, si stabiliva che «*in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà*». L'art. 161 c.p. prevedeva, infine, che la sospensione e l'interruzione avessero effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e che «*quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri*».

A seguito dell'emanazione del nuovo Codice di procedura penale, l'art. 239 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha provveduto a riscrivere il secondo comma dell'art. 160, il quale dispone tuttora che «*interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio*».

L'esigenza di valorizzare le garanzie connesse al nuovo impianto accusatorio e

⁹ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 454, scriveva che «*per usare un'immagine espressiva, si può dire che la sospensione arresta temporaneamente la costruzione dell'edificio, mentre l'interruzione abbatte tutto il già costruito*».

¹⁰ Ivi, 463.

il fallimento dei riti speciali - i quali avrebbero dovuto sortire un effetto deflativo o, quantomeno, acceleratorio dei procedimenti - hanno contribuito, tuttavia, a una notevole dilatazione dei tempi della giustizia. Una situazione che si sarebbe rivelata, ben presto, incompatibile con il principio affermato dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU. Nel 1999 il "giusto processo" trova collocazione nell'art. 111 Cost. e, subito dopo, viene emanata la l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. *legge Pinto*), che riconosce all'imputato il diritto a ricevere un equo indennizzo allorché il processo ecceda i limiti di una ragionevole durata (art. 2, primo comma). Si prevede che, a tal fine, il giudice valuti «*la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrere o comunque contribuire alla sua definizione*» (art. 2, secondo comma). La novella riesce a evitare che la Corte EDU venga sommersa da quantità enorme di ricorsi contro l'Italia, ma non impedisce che una buona parte dei reati, anche di una certa gravità, si prescriva prima che si arrivi a una pronuncia definitiva, di condanna o di assoluzione. Le statistiche ministeriali si attestano su una percentuale del 9-10% delle notizie *criminales*¹¹.

Tale disciplina sarà ridisegnata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con il quale si è specificato che il processo dovrebbe avere una «*durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, un anno nel giudizio di legittimità*» (art. 2, comma 2 *bis*), che «*si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni*» (art. 2, comma 2 *ter*) e, soprattutto, che «*non è riconosciuto alcun indennizzo nel caso di estinzione del reato per prescrizione connessa a condotte dilatorie*» (art. 2, comma 2 *quinqies*, lett. *d*). La l. 28 dicembre 2015, n. 208 ha ristretto, infine, le ipotesi di esperibilità del ricorso, subordinandone l'ammissibilità all'attivazione di rimedi preventivi (artt. 1 *bis* e 1 *ter*) e disponendo, tra l'altro, che «*si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato*» (art. 2, comma 2 *sexies*, lett. *a*). Un *trend* che sottende un radicale cambiamento di prospettiva: da effetto conseguente all'inerzia o alla lentezza della macchina giudiziaria, la prescrizione finisce per essere considerata una delle principali

¹¹ V. Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica, secondo il quale nel 2007 si sono conclusi con una dichiarazione di prescrizione 164.115 procedimenti su un totale di 1.446.448; nel 2008 sono stati 154.671 su 1.428.398; nel 2009 sono stati 158.335 su 1.444.555; nel 2010 sono stati 141.851 su 1.511.069; nel 2011 sono stati 128.891 su 1.548.415; nel 2012 sono stati 113.057 su 1.618.071; nel 2013 sono stati 123.249 su 1.655.983.

cause di disfunzione del sistema¹².

2. In un recentissimo saggio, Carlo Rovelli - uno dei più illustri scienziati italiani - ci informa delle più recenti acquisizioni della fisica sul tempo. L'immagine che ne abbiamo cade, pagina dopo pagina, in frantumi. Non si riscopre soltanto che il tempo non è un concetto, ma una "variabile", ma che tale variabile è assente nelle equazioni elementari che governano il mondo¹³. E ciò perché, a livello quantistico, non esiste un presente comune a tutto l'universo, né alcuna differenza tra passato e futuro. Anche localmente, il tempo scorre a velocità diverse a seconda di dove ci si trova e del movimento (secondo la nota equazione velocità = spazio/tempo). Non è, quindi, da attribuirsi a una mera suggestione il fatto che una camminata in montagna duri molto di più che una passeggiata in città¹⁴.

Ma come può essere rappresentato un mondo senza tempo? L'Autore ci invita a un radicale cambiamento di prospettiva, che dalle cose (caratterizzate dal permanere) si concentra sugli eventi (che hanno una durata limitata). Scrive che «*il prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi*»¹⁵. In definitiva, la realtà non è altro che una serie di relazioni possibili, soltanto parzialmente ordinate, fra quantità variabili. La sua descrizione grafica richiede l'ausilio di forme coniche, granuli di diversa dimensione, gelatina, anelli (*loops*) e reti di *spin*¹⁶.

Alla parte *destruens* della narrazione segue il tentativo di comprendere, allora, da dove nasca la sensazione del tempo che provano gli esseri umani. Una prima risposta viene individuata nel *tempo termico*. Esiste, infatti, una relazione indissolubile tra tempo ed energia: «*da un lato, conoscere cosa sia l'energia di un sistema è lo stesso che sapere come fluisce il tempo, perché le*

¹² Secondo il Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica, la durata media dei processi nel 2014 è stata di 672 giorni per il Tribunale in composizione collegiale, di 610 giorni per il Tribunale in composizione monocratica, di 898 giorni per la Corte d'Appello, di 215 giorni per la Cassazione; nel 2015 è stata di 652 giorni per il Tribunale in composizione collegiale, di 598 giorni per il Tribunale in composizione monocratica, di 911 giorni per la Corte d'Appello, di 219 giorni per la Cassazione; nel 2016 è stata di 707 giorni per il Tribunale in composizione collegiale, di 534 giorni per il Tribunale in composizione monocratica, di 901 giorni per la Corte d'Appello, di 240 giorni per la Cassazione.

¹³ C. ROVELLI, *L'ordine del tempo*, Milano, 2017.

¹⁴ Ivi, 19-20.

¹⁵ Ivi, 87.

¹⁶ Ivi, 102 ss.

*equazioni di evoluzione nel tempo seguono la forma della sua energia; dall'altro, l'energia si conserva nel tempo, quindi non può variare, anche quando tutto il resto varia*¹⁷. Rimane il fatto che questo tempo «non somiglia ancora al tempo della nostra esperienza perché non distingue fra passato e futuro, è senza orientazione, senza ciò che attribuiamo al fluire»¹⁸.

Per avvicinarci alla idea che abbiamo del tempo occorre introdurre la nozione di “entropia”: «tutta la differenza fra passato e futuro si può far risalire al solo fatto che l'entropia nel mondo era bassa nel passato»¹⁹. Fenomeno che, a sua volta, farebbe sì che il passato sia in grado di lasciare delle “tracce” nel presente. Ed è proprio «la presenza di abbondanti tracce del passato a produrre la sensazione familiare che il passato sia determinato. L'assenza di analoghe tracce del futuro produce la sensazione che il futuro sia aperto»²⁰. Insomma, il tempo, per come lo conosciamo, non è altro che la capacità della nostra memoria di leggere quelle tracce in una determinata prospettiva. Il tempo viene determinato, pertanto, da una “sfocatura”: «dal fatto che dentro un bicchiere d'acqua esiste un mare di variabili microscopiche che non vediamo. Il numero di possibili configurazioni microscopiche dell'acqua è l'entropia»²¹.

Tutto ciò vorrebbe dire, in definitiva, che il tempo è soltanto “ignoranza”: «nella nostra vita quotidiana ci muoviamo a velocità piccole rispetto alla velocità della luce e quindi non vediamo le discrepanze fra i tempi propri diversi di orologi diversi, e le differenze di velocità a cui scorre il tempo a distanze diverse da una massa sono troppo piccole per essere distinte. Alla fine, quindi, invece di molti tempi possibili, possiamo parlare di un solo tempo, il tempo della nostra esperienza. Questa è un'approssimazione di una descrizione del mondo presa nella prospettiva particolare di noi esseri che ci nutriamo della crescita dell'entropia, ancorati allo scorrere del tempo. Noi, per i quali, come dice Qohelet, c'è un tempo per nascere e un tempo per morire»²².

3. Le conclusioni raggiunte da Rovelli relativizzano, senz'altro, l'idea che abbiamo del tempo, mettendo a nudo una verità che la filosofia - da Parmenide a Bergson - ha sempre tentato di “esorcizzare”. Eppure, nulla sembra opporsi

¹⁷ Ivi, 117 ss.

¹⁸ Ivi, 123-124.

¹⁹ Ivi, 125.

²⁰ Ivi, 143.

²¹ Ivi, 119.

²² Ivi, 166-167.

alla possibilità di sincronizzare la percezione che ciascuno di noi ha del tempo ricorrendo a una *convenzione sociale*. Un bisogno, quest'ultimo, che emerge storicamente nel basso medioevo, quando i ritmi liturgici delle città e dei villaggi iniziano a essere scanditi dagli orologi posti sulla cima dei campanili delle chiese²³. Ma l'ora di Venezia rimaneva diversa da quella segnata dagli orologi di Parigi. Il problema di concepire un tempo uguale per tutti si pose soltanto a partire dalla seconda metà del XIX secolo, con l'avvento del telegrafo e la diffusione di locomotive sempre più veloci. Ed è interessante rammentare come la proposta avanzata, in quegli anni, dagli Stati Uniti di fissare un'ora universale per tutti i Paesi fu oggetto di una serrata opposizione da parte della Comunità internazionale. Alla fine, il compromesso fu trovato nel 1883: dividere il mondo in fusi orari e standardizzare l'ora all'interno di ciascun fuso. Cinquant'anni più tardi, Vincenzo Manzini avvertiva ancora l'esigenza di sottolineare come «*ai fini del calcolo della prescrizione l'ora è quella corrispondente al tempo dell'Europa centrale; non già quella segnata dal tempo del luogo*»²⁴.

Nondimeno, ciò che ha natura convenzionale può essere modificato normativamente. Non sorprende, a questo punto, che la modernità sia arrivata alla conclusione secondo cui anche il trascorrere del tempo potesse sottostare alle regole della democrazia, essere posto cioè alla mercé della convenienza politica. E' per questa via che l'istituto è divenuto permeabile a esigenze contrapposte, piegandosi ora a quelle della ragionevole durata del processo, ora a finalità attinenti alla c.d. *tenuta dell'ordinamento*²⁵. Del conflitto tra queste

²³ Ivi, 56-57.

²⁴ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 439. L'Autore aggiungeva in nota che, ai sensi dell'art. 314 del Regolamento organico 14 ottobre 1906, «*il servizio delle poste, dei telegrafi, delle messaggerie e dei piroscali postali, in tutto il Regno, è regolato secondo il tempo solare medio del meridiano situato a quindici gradi all'est di Greenwich, denominato tempo dell'Europa centrale il fatto computo delle ore è applicato, non solo nel movimento della corrispondenza postale e telegrafica, ma anche nei rapporti fra l'amministrazione e il pubblico, per quanto riguarda le ore di apertura e chiusura degli uffici*».

²⁵ La minaccia di una pena che poi non viene inflitta rende l'ordinamento poco credibile ed è contrario ai principi di legalità, uguaglianza e obbligatorietà dell'azione penale. D'altra parte, è stato osservato come «*il problema fattuale della produttività del sistema di giustizia, in termini di accertamento dei reati e di affermazioni di responsabilità degli autori di reati (insomma: di applicazione della legge punitiva), non può essere espunto dall'insieme dei problemi che chiedono risposta alle istituzioni penali. In un sistema in cui il processo - il modello cognitivo del giusto processo - è (per ragioni garantiste!) la strada istituzionalmente necessaria per l'accertamento di responsabilità e l'irrogazione della sanzione, la tenuta del sistema di prevenzione e repressione dei reati passa (anche) attraverso la capacità delle istituzioni di giustizia di produrre - s'intende, tramite giusti processi - risultati concreti in termini di accertamento dei reati commessi, di individuazione degli autori, della loro condanna*» (D. PULITANO, *Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo*, cit., 951).

diverse istanze si è fatta portavoce la l. 5 dicembre 2005, n. 251 che ha dato vita a un sistema di tipo “differenziato”. Il termine di prescrizione viene “manipolato” in modo da risultare particolarmente breve per taluni soggetti (delinquenti primari e colletti bianchi) e più lungo per altri (traffickanti di esseri umani o di stupefacenti, mafiosi, terroristi, ma anche criminali di strada e perversi sessuali). Da strumento di equilibrio del sistema, il tempo diviene fattore di disuguaglianza²⁶.

Il nuovo art. 157 c.p. prevede, al primo comma, che il reato si prescriva «*decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita e, comunque, in un tempo non inferiore a 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni*». Il superamento del precedente sistema per fasce determina, pertanto, un sensibile accorciamento dei termini relativi ai delitti di gravità medio-alta, ovvero quelli puniti con una pena compresa tra i cinque e i nove anni (si pensi, ad esempio, ai delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, calunnia, millantato credito, associazione per delinquere, falso, ricettazione, truffa ai danni dello stato, bancarotta preferenziale, frode fiscale) e tra i dieci e i quindici anni (come la bancarotta fraudolenta)²⁷. Si dispone, inoltre, che «*quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena detentiva*» (art. 157, quarto comma, c.p.). Qualora si tratti di «*pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni*» (art. 157, quinto comma, c.p.). Una previsione, quest’ultima, che la Corte Costituzionale ha ritenuto non poter essere applicata all’obbligo di permanenza domiciliare o al lavoro di pubblica utilità con-

²⁶ Sulla riforma v., in particolare, AA.VV., *Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005, n. 251*, Padova, 2006; F. CARDILE/M. ZANOTTI, *Le diverse declinazioni della rinnovata disciplina della prescrizione*, in AA.VV., *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006, 47 ss.; D. MICHELETTI, *La nuova disciplina della prescrizione*, in AA.VV., *Le innovazioni al sistema penale apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251*, Milano, 2006; S. SILVANI, *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 305 ss.; G. MARINUCCI, *Certezza d’impunità per i reati gravi e mano dura per i tossicodipendenti in carcere*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 170 ss.; E. FASSONE, *La nuova legge sui termini di prescrizione, il diritto transitorio e i processi pendenti in primo grado*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, 1192 ss.; G. BALBI, *Questioni aperte in tema di prescrizione del reato*, cit., 395 ss.; O. MAZZA, *La lotta del diritto contro il tempo: il processo breve*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, 352 ss.

²⁷ La riforma incide, invece, marginalmente sulle contravvenzioni e sui delitti sanzionati con una pena compresa tra i 18 e i 24 anni di reclusione. Sulla “insensatezza assiologica” della equiparazione fra il massimo edittale della pena e il tempo dell’oblio v. D. PULITANÒ, *Il nodo della prescrizione*, cit., 23, il quale sottolinea che se, da un lato, tale *linkage* rappresenta una «*rinnuncia del legislatore a una valutazione mirata ed autonoma*», dall’altro, l’insieme dei termini «*è divenuto meno compatto e meno stabile. In prospettiva, qualsiasi modifica dei massimi edittali (al di sopra della soglia dei sei anni di reclusione) diviene un fattore di instabilità dei tempi di prescrizione*».

templati dall'art. 52 del d.lgs. 28 agosto. Il legislatore, infatti, avrebbe qui «*inteso porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria, non più ragguagliato, con riferimento agli effetti giuridici, a quello generale, ma munito, quanto meno ai fini della prescrizione, di una norma generale del tutto peculiare*»²⁸.

La regola generale subisce, comunque, delle eccezioni. Il sesto comma del medesimo articolo prevede che i termini siano raddoppiati per una serie cospicua di reati: incendio o altri disastri colposi (art. 449 c.p.); maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.); delitti contro la personalità individuale (libro II, titolo XII, capo I, sezione I c.p.); violenza sessuale (art. 60 *bis* c.p.); atti sessuali con minorenni (art. 609 *quater* c.p.); corruzione di minorenni (art. 609 *quinqüies* c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.); ai quali si aggiungono i delitti di cui all'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p. L'elenco delle fattispecie contemplate dalla disposizione da ultimo citata appare, del resto, piuttosto ampio, comprendendo i procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di associazione per delinquere (art. 416, sesto e settimo comma, c.p.), associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3 *ter* del Testo unico sull'immigrazione, ovvero dei delitti previsti dagli artt. 473 e 474, 600, 601, 602, 416 *bis*, 416 *ter*, 452 *quaterdecies* e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico sugli stupefacenti, per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

L'altro obiettivo della riforma consisteva nella limitazione della discrezionalità concessa al giudice dal precedente meccanismo di calcolo della pena in nome di una ideale "certezza" della durata del processo. Non si tiene più conto delle circostanze attenuanti o aggravanti e si preclude al giudice qualsiasi giudizio di comparazione. Con l'importante eccezione delle aggravanti a effetto speciale. Il secondo comma dell'art. 157 c.p. prevede, infatti, che «*per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quella ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena prevista per l'aggravante*». Il terzo comma pro-

²⁸ Corte Cost., 18 gennaio 2008, n. 2.

segue disponendo che «*non si applicano le disposizioni dell'art. 69*».

Il più rilevante elemento di novità introdotto dalla l. 251/05 concerne, ad ogni modo, il termine massimo stabilito dal secondo comma dell'art. 161 c.p. La disposizione è stata modificata nel senso che «*salvo che si proceda per i reati di cui all'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'art. 99, secondo comma, di due terzi nel solo caso di cui all'art. 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105*»²⁹. L'intervento veniva giustificato con l'opportunità di una reazione più incisiva nei confronti di talune categorie di soggetti pericolosi, tra i quali figurano, oltre che gli autori dei delitti menzionati dall'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p., coloro nei confronti dei quali vi sia stata dichiarazione di recidiva aggravata o reiterata, i delinquenti abituali, professionali e per tendenza³⁰. La dottrina non ha potuto fare a meno di sottolineare, in proposito, come la riforma avesse legato un dato oggettivo (quale dovrebbe risultare lo scorrere del tempo) a una condizione soggettiva (la capacità a delinquere dell'imputato), con un evidente "scivolamento" nella direzione di un "diritto penale d'autore"³¹. Una deriva ancor più accentuata dal fatto che gli artt. 99, secondo e quarto comma, c.p., comportando un aumento della metà o di due terzi della pena da infliggere per la commissione del nuovo reato, fossero già stati sottoposti a un prolungamento dei termini ai

²⁹ La riduzione dell'aumento ordinario del termine massimo dalla metà a un quarto "neutralizza" la maggiore durata del termine base prevista dall'art. 157, primo comma, per i delitti puniti con una pena inferiore a cinque anni, superiore a 24 anni o con la multa.

³⁰ Occorre considerare, infatti, come la stessa riforma abbia elevato il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 99 c.p., aggiunto un'ipotesi di recidiva reiterata "obbligatoria" relativa ai delitti di cui all'art. 407, secondo comma, lett. a c.p.p.; limitato, in quest'ultimo caso, l'operatività delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 *bis* c.p.) qualora si tratti di reati puniti con una pena non inferiore nel minimo a cinque anni; inasprito la disciplina applicabile ai recidivi reiterati in caso di concorso formale o di reato continuato (art. 81, quarto comma, c.p.); disposto che nei confronti degli stessi soggetti non si applicasse l'art. 69 c.p. e risultasse più complicato l'accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari. L'obbligatorietà dell'aumento di pena previsto dal quinto comma dell'art. 99 c.p. sarebbe stata dichiarata, successivamente, costituzionalmente illegittima (v. Corte Cost., 23 luglio 2015, n. 185).

³¹ Cfr. D. MICHELETTI, *La nuova disciplina della prescrizione*, cit., 221 ss.; G. FIANDACA/E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 793; nonché, G. BALBI, *Questioni aperte in tema di prescrizione del reato*, cit., 404, a opinione del quale «*la rimodulazione della prescrizione su istanze di ordine essenzialmente soggettivo non soltanto disancora un portato forte della nostra tradizione giuridica, e cioè la connessione oggettiva tra la durata della prescrizione e la gravità del reato, ma al contempo stravolge sia la ratio della prescrizione sia quella del processo, assegnando loro un incongruente - e insostenibile - ruolo di prevenzione speciale, se non una funzione emozionalmente soddisfacente di un allarme sociale profondamente malato*».

sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p. e da una possibile violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la recidiva aggravata e quella reiterata sono oggetto di una duplice valutazione: come circostanze aggravanti ad effetto speciale in grado di incidere sul tempo necessario alla prescrizione e quali fattori condizionanti l'effetto dilatorio conseguente alla sussistenza di una eventuale causa di interruzione³².

Prescindendo dalle riserve connesse alla segnalata involuzione autoritaria dell'ordinamento, anche l'elenco delle fattispecie contenuto nell'art. 157 c.p. ha suscitato serie perplessità. Le scelte, laddove non assolutamente scontate, sembrano essere state effettuate "a caso" e non hanno tardato a manifestare conseguenze paradossali³³. Emblematico è il riferimento all'art. 449 c.p. introdotto sull'onda della "delusione" provocata dall'esito di alcuni processi in materia di disastro ambientale. Ciononostante, la previsione aveva determinato la singolare conseguenza per cui il termine previsto per l'incendio colposo risultava essere più lungo (dodici anni) di quello relativo alla corrispondente figura dolosa (sette anni) punita dall'art. 423 c.p. Investita della questione, la Consulta si è vista costretta a dichiarare la parziale illegittimità dell'art. 157 c.p., osservando come «*al legislatore non è certamente inibito introdurre deroghe alla regola generale di computo dallo stesso posta, non potendo in essa scorgersi un momento necessario di attuazione - o di salvaguardia - dei principi costituzionali*», sempre che la discrezionalità legislativa sia esercitata «*nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee, come invece è avvenuto nel caso in esame*³⁴.

³² G. BALBI, *Questioni aperte in tema di prescrizione del reato*, cit., 405.

³³ *Ivi.*, 400.

³⁴ Corte Cost., 28 maggio 2014, n. 143, in *Cass. pen.*, 2014, 2912 e in *www.penalecontemporaneo.it*, 18 giugno 2014, con nota di N. RECCHIA, *E' irragionevole il raddoppio del termine prescrizione previsto per l'incendio colposo*. Sono state dichiarate, invece, inammissibili le eccezioni sollevate con riferimento all'art. 426 c.p. (Corte Cost., 22 novembre 2017, n. 265 in *www.penalecontemporaneo.it*, 19 luglio 2018, con nota di F. LAZZERI, *Per la Corte costituzionale non è irragionevole la previsione di un termine di prescrizione per i c.d. disastri colposi uguale a quello delle corrispondenti fattispecie dolose* e in *Cass. pen.*, 2018, 854 ss., con nota di E. APRILE, *Non è contraria alla Costituzione la norma che raddoppia il termine di prescrizione per il reato di crollo di costruzioni o altri disastri colposi*) e all'art. 428 c.p. (Corte Cost., 18 aprile 2018, n. 112, in *Cass. pen.*, 2018, 2862 ss., con nota di E. APRILE, *Anche il raddoppio della prescrizione per i reati di frana o di naufragio colposo è compatibile con i principi della Carta costituzionale*). Le motivazioni delle due pronunce appaiono pressappoco sovrapponibili. Entrambe sottolineano la diversità della questione posta rispetto a quella oggetto della sentenza 143/14, considerato che le fattispecie di frana e di naufragio colpose si prescrivono nello stesso termine delle rispettive ipotesi dolose (v. anche B. LIBERALI, *Dosimetria prescrizione fra ribaltamento della scala di gravità delle fattispecie penali e inconfigurabilità di inderogabili esigenze costituzionali di differenziarne i relativi termini*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 1761 ss.).

Ma la fonte di maggiori preoccupazioni è data dal fatto che, da questo momento in poi, la prassi legislativa si orienterà verso un uso “punitivo” della disciplina della prescrizione. Lo dimostra il fatto che il raddoppiamento dei termini sia stato esteso, successivamente, dalla l. 22 maggio 2015, n. 68 ai nuovi delitti ambientali (libro II, titolo VI *bis* c.p.), dalla l. 23 marzo 2016 n. 41 all’omicidio stradale (589 *bis* c.p.), all’omicidio colposo commesso con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero aggravato dalla morte o lesione di più persone (art. 589, secondo e terzo comma, c.p.) e dalla l. 11 luglio 2016, n. 133 al depistaggio aggravato (art. 375, terzo comma, c.p.). Una vera e propria “torsione” politico-criminale dell’istituto, cui non è plausibilmente estranea l’idea che, rappresentando la durata del processo di per sé una sofferenza (fisica, psichica ed economica) per l’imputato, possa essere utilizzata come strumento afflittivo per inasprire il trattamento sanzionatorio riservato a questo o quel fenomeno particolare³⁵. Ulteriori interventi degni di nota operati dalla l. 251/05 sono la cristallizzazione del principio della “rinunciabilità” della prescrizione da parte dell’imputato (art. 157, settimo comma, c.p.), l’espunzione del riferimento al reato continuato dal testo dell’art. 158, primo comma, c.p. e la riscrittura dell’art. 159 c.p. Il primo si limita, in realtà, a recepire il *dictat* della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità della disciplina *de qua*, osservando come il diritto dell’imputato a provare la propria innocenza dovesse prevalere sull’interesse generale alla estinzione del reato³⁶. La seconda modifica perseguiva, invece, il ragionevole intento di evitare che il riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, c.p. - affidato alla discrezionalità giudiziaria - spostasse troppo in avanti i termini stabiliti per ciascuno dei reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ma il punto - come si avrà modo di appurare - è stato oggetto di un successivo ripensamento da parte del legislatore³⁷. L’ultima ha sostituito l’assai succinta (e, al tempo stesso, omnicomprensiva) formula utilizzata nella definizione delle cause di sospensione del corso della prescrizione con un elenco più tassativo di ipotesi: a) autorizzazione a procedere; b) deferimento di questione ad altro giudizio; c) sospensione del procedimento o del processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo

³⁵ Sulla disumanità di un simile trattamento v. F. GIUNTA/D. MICHELETTI, *Tempori caedere*, cit., 47.

³⁶ V. Corte Cost., 23 maggio 1990, n. 275, in *Leg. pen.*, 1990, 717, con nota di P. RIVELLO, *La rinunciabilità della prescrizione dopo un recente intervento della Corte Costituzionale*.

³⁷ V., oltre, § 6. Sulla condivisibilità della scelta v. D. MICHELETTI, *La nuova disciplina della prescrizione*, cit., 257 ss.; P. VENEZIANI, *La punibilità*, cit., 332.

difensore. In relazione a quest'ultimo caso, si prevede specificamente che «*in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'art. 71, commi 1 e 5, c.p.p.*». Il catalogo sarà esteso dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 alla sospensione del procedimento intervenuta ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p. in caso contumacia dell'imputato.

4. E' in questo scenario piuttosto confuso che si assiste alla c.d. *saga Taricco*. Come è noto, la vicenda prende le mosse dalla pronuncia con la quale la Corte di Giustizia, in relazione a un caso di associazione finalizzata a realizzare una serie di "frodi carosello" in materia di IVA, ha ritenuto che il termine massimo di cui all'art. 161, secondo comma, c.p. fosse incompatibile con l'art. 325 TFUE, determinando una prassi di sistematica impunità³⁸. D'altra parte, l'Italia sarebbe venuta meno anche all'obbligo di assimilazione derivan-

³⁸ Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2015, con nota di F. VIGANÒ, *Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di Giustizia*, in www.penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2015, con nota di A. VENEGONI, *La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa dell'Unione in diritto penale nell'area delle frodi*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 40 ss., con nota di L. EUSEBI, *Nemmeno la Corte di giustizia dell'Unione può erigere il giudice a legislatore*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 1564 ss., con nota di F. ROSSI, *La sentenza Taricco della Corte di Giustizia e il problema degli obblighi di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna per contrasto con il diritto UE*, in *Arch. pen.*, 2015, 867 ss., con nota di S. MANACORDA, *Per la Corte di Giustizia le frodi gravi in materia di IVA si prescrivono troppo in fretta: note minime a prima lettura della sentenza Taricco*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, 376 ss., con nota di F. ROSSI, *L'obbligo di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna tra integrazione europea e controlimiti. La problematica sentenza Taricco della Corte di Giustizia*. Sulla pronuncia v., inoltre, E. LUPO, *La primauté del diritto dell'UE e l'ordinamento penale nazionale (Riflessioni sulla sentenza Taricco)*, in www.penalecontemporaneo.it, 29 febbraio 2016; V. MAIELLO, *Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti*, in *Cass. pen.*, 2016, 1250 ss.; L. DANIELE, *La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell'Unione europea, CEDU e sistemi nazionali*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 aprile 2016; V. MANES, *La svolta Taricco e la potenziale sovversione di sistema: le ragioni dei controlimiti*, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2016; E. AMBROSETTI, *La riforma della prescrizione del reato tra progetti legislativi e alternative giudiziarie*, in *Arch. Pen.*, 2016, 369 ss.; M. GAMBARDELLA, *Caso Taricco e garanzie costituzionali ex art. 25 Cost.*, in *Cass. pen.*, 2016, 1462 ss.; M. CAIANIELLO, *Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 15 ss.; T. EPIDENDIO, *Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la crisi del diritto penale tra le Corti*, in www.penalecontemporaneo.it, 28 settembre 2017; M. DONINI, *Le sentenze Taricco come giurisprudenza di lotta*, in www.penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2018; A. MANNA/M. DI FLORIO, *Il trascorrere del tempo nel diritto penale: la prescrizione del reato tra le criticità della disciplina e il difficile dialogo tra CGUE e Corte costituzionale*, in *Arch. pen.*, 2018, 127 ss.

te dal paragrafo 2 dello stesso articolo, considerato che tale limitazione non si applica all'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (in quanto richiamata dall'art. 51, 3 *bis*, c.p.p.)³⁹. Di qui, la conclusione secondo cui il giudice nazionale avrebbe il potere-dovere di disapplicare la disciplina interna in materia di atti interruttivi della prescrizione qualora ritenga che la stessa «*impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o preveda, per i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato termini di prescrizione più lunghi*»⁴⁰. Il tempo della prescrizione scorre più o meno velocemente a seconda dell'apprezzamento discrezionale del giudice.

Il principio affermato dalla sentenza è stato accolto dal dissenso pressoché unanime della dottrina. Esso veniva considerato “eversivo”, già sul piano dello stesso diritto europeo, per almeno tre ordini di motivazioni: a) l'identificazione dell'art. 325 TFUE quale base legale diretta per la tutela *penale* degli interessi finanziari dell'Unione; b) il riconoscimento in capo al giudice nazionale di un sindacato sull'adeguatezza alla stregua di un criterio di mera “razionalità materiale”; c) la possibilità che l'efficacia diretta della disposizione determinasse una disapplicazione *in malam partem* della disciplina vigente⁴¹. Del tutto evidenti risultavano, d'altronde, le dimensioni della *posta in gioco* e i rischi connessi a un suo passivo recepimento sul piano degli equilibri costituzionali interni, ovvero l'instaurarsi di una prassi di “assimilazione invertita”. Le perplessità riguardavano tanto il principio della divisione dei poteri, che sarebbe stato inevitabilmente compromesso da una così diffusa ingerenza del potere giudiziario sulle scelte operate dal legislatore, quanto i canoni della riserva di legge, di determinatezza della fattispecie e di irretroattività della legge penale. D'altra parte, la giurisprudenza costituzionale aveva sempre confermato l'idea - derivante dalla configurazione dell'istituto quale causa di estinzione del reato - della rilevanza sostanziale, e non soltanto processuale, della disciplina della prescrizione (e delle relative cause interruttive)⁴².

³⁹ Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, cit.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ V. MANES, *La svolta Taricco e la potenziale sovversione di sistema*, cit., 4 ss.

⁴² V., per tutte, Corte Cost., 28 maggio 2014, n. 143, cit. In letteratura, v. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 429; A. MOLARI, voce *Prescrizione del reato e della pena*, cit., 680; P. PISA, voce *Prescrizione*, cit., 79; M. ROMANO, *Sub art. 157 c.p.*, in AA.VV., *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 60; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 825; P. VENEZIANI, *La punibilità*, cit., 323. *Contra*, v. A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 724 ss., a opinione del quale le cause di

Al di là di quella che potrebbe essere additata come una prospettiva “sovranista”, la decisione della Corte di Giustizia è apparsa censurabile nel metodo, così come nella sostanza. Sotto il primo profilo, perché avrebbe legittimato una “disapplicazione manipolativa”, cioè «*l'estensione analogica di una norma eccezionale, in assenza di eadem ratio, a una lacuna arbitrariamente creata dall'interprete*»⁴³. Nel merito, perché si suppone che l'Italia accordasse all'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi un irragionevole trattamento di favore, senza considerare che l'importazione di tali manufatti è sottoposta a una tassazione europea ben più elevata della quota IVA destinata alle casse dell'Unione⁴⁴. E' per queste ragioni che la pronuncia è stata additata quale esempio di un *diritto penale di lotta*, caratterizzato da una radicalizzazione delle concezioni funzionali e/o orientate alle conseguenze⁴⁵. Alla luce di questa prospettiva, «*il mezzo giuridico non si limita a rinviare a una mera teleologia ad esso interna, ma la norma stessa a funzionare come strumento per scopi ad essa anche esterni. La norma minaccia un male e questo male è un'arma per raggiungere un risultato. Lo scopo, però, oltre a quello specifico della singola incriminazione è nello stesso tempo vittoria contro un fenomeno generale dannoso o pericoloso*»⁴⁶.

Sebbene la statuizione dei giudici europei avesse trovato riscontro, inizialmente, nella giurisprudenza domestica⁴⁷, le critiche avanzate dalla letteratura non

estinzione del reato sarebbero, in realtà, delle cause di sopravvenute di improcedibilità, comportanti l'estinzione dell'oggetto del processo. La proposta di introdurre una c.d. *prescrizione del processo*, legata al superamento di specifici termini di fase, è stata sostenuta da V. GREVI, *Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 2002, 190; G. GIOSTRA, *La prescrizione: aspetti processuali*, in AA.VV., *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, Milano, 2006, 82 ss. e G. UBERTIS, *Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, 1024 ss., ma sembra aver incontrato, fin ora, uno scarsissimo consenso. Sui limiti di tale impostazione v. D. PULITANO, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale*, cit., 522 ss.; F. VIGANÒ, *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e ragionevole durata del processo*, cit., 19 ss.; D. PULITANO, *Il nodo della prescrizione*, cit., 24-25. Più articolata si dimostra la prospettiva di distinguere il giudizio sul fatto da quello relativo al bisogno di pena, che «*darebbe forma più chiara all'accertamento di responsabilità dei casi in cui sia richiesto per fini non penali; si presterebbe a inquadrare i casi in cui il tempo di prescrizione, collegato all'evento, non sia scaduto, ma sarebbe scaduto con riferimento alle condotte; renderebbe il sistema più capace di differenziare, superando la rigidità dicotomica del tutto o niente*» (D. PULITANO, *Una confessione di Agostino e il problema della prescrizione*, in www.penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2016, 8).

⁴³ M. DONINI, *Le sentenze Taricco come giurisprudenza di lotta*, cit., 9.

⁴⁴ *Ivi*, 12 ss.

⁴⁵ *Ivi*, 2.

⁴⁶ *Ivi*, 2-3.

⁴⁷ Cass. pen., 17 settembre 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 22 gennaio 2016, con nota di F. VIGANÒ, *La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza*

sono rimaste inascoltate. La Corte d'Appello di Milano⁴⁸ e la stessa Corte di Cassazione⁴⁹ hanno invitato, infatti, la Corte costituzionale a esercitare i "controlimiti" con riferimento agli artt. 3, 11, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, Cost.⁵⁰. Di fronte al prospettarsi di un conflitto, la Consulta ha preferito percorrere la "strada del dialogo" e ha sollevato - con un'ordinanza dal sapore fortemente interlocutorio - una pregiudiziale volta a ottenere un'interpretazione costituzionalmente conforme della sentenza⁵¹. La risposta della Corte di Giustizia non si è fatta attendere. I giudici lussemburghesi hanno ribadito che «*l'art. 325 TFUE impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di IVA, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive o che prevedono, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato*», ma hanno precisato che

della Terza sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di IVA.

⁴⁸ Corte d'Appello di Milano, 18 settembre 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 21 settembre 2015, con nota di F. VIGANÒ, *Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE: la Corte di Appello di Milano sollecita la Corte Costituzionale ad azionare i controlimiti*, e in www.penalecontemporaneo.it, 30 marzo 2016, con nota di P. PERINI/P. FANAGURA, *L'insostenibile imprescrittibilità del reato. La Corte d'appello di Milano mette la giurisprudenza Taricco alla prova dei controlimiti*.

⁴⁹ Cass. pen., 25 gennaio 2016, in www.penalecontemporaneo.it, 3 marzo 2016, con nota di A. GALLUCCIO, *La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sentenza cauta, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale*, in www.penalecontemporaneo.it, 2 marzo 2016.

⁵⁰ V., in proposito, D. PULITANO, *La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 232 ss.; nonché, F. VIGANÒ, *Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2016.

⁵¹ Corte Cost., 26 gennaio 2017, n. 24, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 449 ss., con nota di D. PULITANO, *Ragioni della legalità. A proposito della Corte costituzionale n. 24/2017*; in *Dir. pen. cont.*, 2017, 199 ss., con nota di C. CUPELLI, *La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di giustizia*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 febbraio 2017, con nota di V. MANES, *La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco alla sentenza Taricco*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 marzo 2017, con nota di F. VIGANÒ, *Le parole e i silenzi. Osservazioni sull'ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, 48 ss., con nota di A. BERNARDINI, *L'ordinanza Taricco della Corte costituzionale alla prova della pareidolia*, in *Arch. pen.*, 2017, 148 ss., con nota di G. CIVELLO, *La Consulta, adita sul caso Taricco, ricorre alla Corte di Giustizia UE: orientamenti e disorientamenti nel c.d. dialogo fra le Corti*, in *Giur. it.*, 2017, 1425 ss., con nota di F. ROSSI, *Luci e ombre della reazione della Corte costituzionale alla sentenza Taricco*, in *Cass. pen.*, 2017, 1342 ss., con nota di M. GAMBARDILLA, *Irretroattività e determinatezza della regola Taricco: la valutazione, nel rispetto del primato del diritto dell'Unione, spetta alla Corte costituzionale*. V., inoltre, AA.VV., *Il caso Taricco. Riflessioni su Corte costituzionale 24 del 2017*, Napoli, 2017.

tale possibilità sussiste fin tanto che non comporti «una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato»³². Ne consegue che la “regola Taricco” si sarebbe dovuta considerare ininfluenza rispetto ai fatti compiuti prima dell'8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza che l'ha enunciata. La Corte considera, comunque, “anomalo” il fatto che in Italia la prescrizione sia ritenuta un istituto di diritto sostanziale, auspicando che tale situazione sia destinata a mutare in sede di esecuzione della direttiva 5 luglio 2017, n. 1371 contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione³³.

Se si approfondisce l'analisi della direttiva emerge, tuttavia, che la disciplina italiana non soltanto risulta già compatibile con lo *standard* europeo, ma anche ben più severa di quanto richiesto. Al considerando 22 ci si limita a evidenziare come «*gli Stati membri dovrebbero dotarsi di norme sui termini di prescrizione necessari al fine di consentire ad essi di contrastare le attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione. Nel caso di reati punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, il termine di prescrizione dovrebbe essere pari ad almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso. Ciò non dovrebbe creare alcun pregiudizio agli Stati membri che non prevedono termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione*». Di conseguenza, l'art. 12 della direttiva prevede che «*gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che*

³² Corte di Giustizia, 5 dicembre 2017, in www.penalecontemporaneo.it, 5 dicembre 2017, con nota di F. VIGANÒ, *Legalità nazionale e legalità europea in materia penale: i difficili equilibri della Corte di Giustizia nella sentenza M.A.S. (Taricco II)*; in www.penalecontemporaneo.it, 11 dicembre 2017, con nota di C. CUPELLI, *Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, l'attesa sentenza della Corte di Giustizia*; in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, 1284 ss.; in *Dir. pen. cont.*, 2017, 109 ss., con nota di E. LUPO, *La sentenza europea c.d. Taricco bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*; in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 35 ss., con nota di G. FLORA, *L'influenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul diritto penale interno: verso un modello penalistico incompatibile con i principi fondativi del sistema penale italiano?*; in *Cass. pen.*, 2018, 114 ss., con nota di M. GAMBARDILLA, *La sentenza Taricco 2: obbligo di disapplicazione in malam partem a meno che non comporti una violazione del principio di legalità*.

³³ V. Corte di Giustizia, 5 dicembre 2017, cit.

le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti».

La Corte Costituzionale ha chiuso definitivamente la questione con la sentenza 115/18⁵⁴. Anche stavolta non si fa alcuna menzione alla teoria dei controlli-miti e il procedimento si è chiuso con una pronuncia interpretativa di rigetto, piuttosto che con una dichiarazione di parziale illegittimità della l. 2 agosto 2008, n. 130, di ratifica del TFUE. L'iter argomentativo seguito può essere sintetizzato in tre passaggi: a) «l'autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di Giustizia è la Corte Costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona»⁵⁵; b) «un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo del principio di legalità penale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza. La prescrizione, pertanto, deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto non sia venuto meno, ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale»⁵⁶; c) la regola Taricco è «irrimediabilmente indeterminata nella definizione del numero considerevole di casi in presenza dei quali può operare, perché il giudice penale non dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato una regola sufficientemente definita» e «ancor prima, è indeterminato l'art. 325 TFUE,

⁵⁴ Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di M. DONINI, *Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018*; in www.penalecontemporaneo.it, 4 giugno 2018, con nota di C. CUPELLI, *La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo certo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2018, 1281 ss., con note di M. LUCIANI, *La dura realtà e il caso Taricco* e di D. PULITANÒ, *La chiusura della saga Taricco e i problemi di legalità penalistica*, in *Cass. pen.*, 2018, 2786 ss., con nota di M. GAMBARDELLA, *Inapplicabile senza eccezioni la regola Taricco nel nostro ordinamento: una parola definitiva della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 1767, con nota di S. BISSARO, *La sentenza n. 115 del 2018: la Corte costituzionale e l'ultima tappa (?) della saga Taricco*.

⁵⁵ Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115, cit.

⁵⁶ *Ibidem*.

per quanto qui interessa, perché il suo testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della regola» stessa⁵⁷. La conclusione raggiunta è che non sussiste alcun contrasto tra l'ordinamento europeo e quello italiano, per la semplice ragione che la sentenza Taricco risulta decisamente inapplicabile, per il passato e per il futuro⁵⁸.

5. Un passo ulteriore verso una progressiva “relativizzazione” del tempo della prescrizione è stato compiuto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (la c.d. *riforma Orlando*)⁵⁹. Il “cuore” dell'intervento consisteva nel prevedere due nuove cause di sospensione automatica, per un termine non superiore a 1 anno e 6 mesi: a) «*dal termine di deposito della sentenza di condanna di primo grado alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il successivo grado di giudizio*»; b) «*dal termine di deposito della sentenza di condanna di secondo grado alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva*» (art. 159, secondo comma, c.p.). Stavolta, si potrebbe sostenere, il tempo trascorre più

⁵⁷ *Ibidem*. Secondo la Corte, ogni «*scelta relativa alla punibilità deve essere autonomamente ricavabile dal testo legislativo*», laddove «*l'ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra*». Ne emerge una concezione “massimalista” della determinatezza, «*come esigenza che dalla regola legale (non al momento della condotta) si possa prevedere la sua successiva concretizzazione giurisprudenziale, che non trova riscontro nella stessa tradizione ermeneutica della Corte*» (M. DONINI, *Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018*, cit., 1). Una “promessa” non facile da da mantenere (cfr. S. MOCCIA, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001).

⁵⁸ Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115, cit.

⁵⁹ F. PALAZZO, *La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 9 ss.; E. AMBROSETTI, *La riforma della prescrizione del reato tra progetti legislativi e alternative giudiziarie*, in *Arch. Pen.*, 2016, 369 ss.; M. PELISSERO, *La politica penale delle interpolazioni. Osservazione a margine del disegno di legge n. 2067 testo unificato*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 61 ss.; D. BIANCHI, *La prescrizione riformata. Cenni di processualizzazione e modifiche settoriali*, in *Giur. it.*, 2017, 2239 ss.; R. BARTOLI, *Luci, ombre e penombre della riforma Orlando*, in *Giur. it.*, 2017, 2225 ss.; F. BASILE, *La prescrizione che verrà*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 maggio 2017; S. ZIRULLA, *Riforma Orlando: la nuova prescrizione e le altre modifiche al codice penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 giugno 2017; E. CARADONNA, *Le modifiche della Riforma Orlando al codice penale*, in *Riv. pen.*, 2017, 915 ss.; A. PECCIOLI, *La riforma della prescrizione del reato: aspetti critici ed elementi di novità*, in *Stud. iuris*, 2017, 1267 ss.; L. DELLA RAGIONE, *La nuova disciplina della prescrizione*, in AA.VV., *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e ordinamento penitenziario*, Ospedaletto, 2017, 57 ss.; S. APRILE, *Le modifiche alla disciplina della prescrizione*, in AA.VV., *Riforma Orlando: tutte le novità*, Milano, 2017, 21 ss.; F. VIGANÒ, *La nuova disciplina della prescrizione del reato: la montagna partorì un topolino?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 1289 ss.; A. CAVALIERE, *Le nuove disposizioni emergenziali in tema di prescrizione del reato*, in www.la legislazione penale.eu, 7 dicembre 2017; P. FROSINA, *Riforma Orlando e prescrizione dei reati contro la P.A.: un intervento incoerente e poco utile*, in *Dir. pen. e proc.*, 2018, 681 ss.; E. AMBROSETTI, *Ad un anno dall'entrata in vigore della legge Orlando: una riforma ancora in corso*, in *Arch. Pen.*, 2018, 859 ss.

velocemente fino alla sentenza di condanna di primo grado che negli altri gradi di giudizio. Si disponeva, tuttavia, che nelle ipotesi in cui l'imputato venga assolto o sia dichiarato l'annullamento o la nullità della condanna, i periodi di cui sopra vengano ricomputati (art. 159, terzo comma, c.p.).

La riforma si proponeva espressamente di realizzare un adeguato «*contemperamento dell'esigenza di evitare che il decorso del termine impedisca, di fatto, al processo di poter disporre di tempi ragionevoli e di quella, propria dell'imputato, di essere tutelato dall'eventualità di rimanere esposto, senza un limite temporale ragionevole, al procedimento penale*»⁶⁰. La soluzione recepiva le indicazioni avanzate dalla Commissione Fiorella, nominata dall'allora ministro Paola Severino, a proposito della opportunità di ancorare il decorso della prescrizione a specifici *termini di fase*. L'idea era che «*ad ogni riscontro processuale della fondatezza dell'ipotesi accusatoria*» corrispondesse «*la necessità di bloccare almeno temporaneamente il decorso della prescrizione, così da assegnare alla giurisdizione un tempo ragionevole per compiere la verifica della correttezza della decisione nei gradi di impugnazione*»⁶¹.

Le modalità attraverso le quali l'obiettivo è stato concretizzato dal legislatore non sono sembrate, comunque, esenti da obiezioni. Con riferimento, innanzitutto, allo strumento utilizzato, essendosi constatato come le due nuove cause risultassero senz'altro "atipiche" rispetto a quelle previste dal primo comma dell'art. 159 c.p., in quanto la sospensione «*è sempre stata associata a periodi di forzata stasi procedimentale, non riconducibili all'esercizio del diritto di difesa, che non parrebbe giusto far ricadere negativamente sull'autorità procedente, computandoli nel tempo di estinzione del reato*»⁶². In seconda battuta, a causa dell'irragionevole assegnazione di tempi aggiuntivi uniformi per la trattazione di processi concernenti reati profondamente diversi, il che avrebbe comportato finanche il rischio di un decremento dell'efficienza del sistema o di un suo "cortocircuito" rispetto alla disciplina contemplata dalla legge Pinto⁶³. In terzo luogo, per quanto riguarda l'ingiustificata parificazione del tempo concesso per il giudizio di secondo grado e quello di legittimità, a fronte dei dati sulla durata media di quest'ultimo e della "irrisorietà", in termini quantitativi, delle prescrizioni dichiarate in Cassazione (attorno all'1%)⁶⁴. In quarto

⁶⁰ *Relazione illustrativa* al d.d.l. A.C. 2067.

⁶¹ *Relazione* della Commissione per la riforma del sistema penale, istituita il 14 dicembre 2012.

⁶² P. FROSINA, *Riforma Orlando e prescrizione dei reati contro la P.A.*, cit., 682. Nello stesso senso v. F. BASILE, *La prescrizione che verrà*, cit., 7; L. DELLA RAGIONE, *La nuova disciplina della prescrizione*, cit., 77.

⁶³ D. BIANCHI, *La prescrizione riformata*, cit., 2244-2245.

⁶⁴ Ivi, 2244; nonché, Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica, secondo il quale

luogo, attesa la mancata abrogazione del primo comma dell'art. 160 c.p., perché la sentenza di condanna rimaneva configurata anche quale causa di interruzione⁶⁵. Il legislatore aveva omesso, infine, di chiarire cosa dovesse accadere nei casi in cui: a) la pronuncia che definisce il successivo grado di giudizio si limitasse a fornire una diversa qualificazione giuridica del fatto o a escludere una o più aggravanti; b) il termine di deposito della sentenza di appello fosse stato prorogato ai sensi dell'art. 544, terzo comma, c.p.p.; c) una pronuncia di annullamento da parte della Cassazione fosse stata preceduta da una duplice affermazione di responsabilità, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 159 c.p.⁶⁶.

Meno significative appaiono le interpolazioni operate sul primo comma dello stesso art. 159 c.p. Il legislatore si limita a precisare, a proposito dell'autorizzazione a procedere, che il termine di sospensione inizia a decorrere dalla richiesta del provvedimento e termina il giorno in cui quest'ultima viene accolta e, in relazione all'ipotesi del deferimento ad altro giudizio, che la sospensione dura sino al giorno in cui viene decisa la questione. Vengono introdotte, invece, *ex novo* le rogatorie all'estero, specificandosi come la sospensione si estenda, in questi casi, dalla data del provvedimento che la dispone sino al giorno di ricezione dei documenti richiesti o, comunque, decorra sei mesi. Anche l'aggiunta, nel testo dell'art. 160, secondo comma, c.p., della causa interruttiva dell'interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero si dimostra di scarsa rilevanza, sebbene si sia colmata una lacuna alla quale la giurisprudenza costituzionale aveva ritenuto di non poter porre rimedio in via interpretativa, stante il carattere tassativo delle cause di interruzione della prescrizione⁶⁷.

Particolare attenzione è stata posta ai minori vittime di reati violenti. Il terzo

nel 2010 si sono conclusi con una dichiarazione di prescrizione 398 procedimenti su 47.150; nel 2011 sono stati 404 su 49.836; nel 2012 sono stati 434 su 51.456; nel 2013 sono stati 438 su 52.834; nel 2014 sono stati 930 su 53.374; nel 2015 sono stati 677 su 51.509; nel 2016 sono stati 767 su 57.725.

⁶⁵ F. VIGANÒ, *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, cit., 1294; D. PULITANÒ, *Il nodo della prescrizione*, cit. 26. Né a evitare la sovrapposizione è parso sufficiente notare come il *dies a quo* della nuova ipotesi di sospensione decorresse dal deposito della motivazione, piuttosto che dalla pronuncia della sentenza (v. A. CAVALIERE, *Le nuove disposizioni emergenziali in tema di prescrizione del reato*, cit., 12). Nella *Relazione* della Commissione per la riforma del sistema penale, cit., si affermava espressamente che «la scelta di assegnare alla sentenza di condanna rilevanza sospensiva della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p. comporta, anzitutto, la necessità di eliminare la menzione della stessa tra le cause di interruzione».

⁶⁶ F. VIGANÒ, *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, cit., 1292-1293.

⁶⁷ Cfr. Corte Cost., 13 giugno 1997, n. 178; Corte Cost., 16 dicembre 1998, n. 412; Corte Cost., 17 giugno 1999, n. 245. Conformi: Cass. pen., 16 dicembre 2005, n. 2787, *inedita* e Cass. pen., 18 marzo 2014, n. 18919, *inedita*.

comma dell'art. 158 c.p. prevede che «*per i reati previsti dall'art. 392, comma 1 bis, c.p.p., se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato*». I delitti contemplati dalla disposizione da ultimo citata sono i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), la riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone, il commercio di schiavi, la prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), la pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), la detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 *quater* c.p.), la pornografia virtuale (art. 600 *quater1*, c.p.), il turismo sessuale (art. 600 *quinquies* c.p.), la violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.), gli atti sessuali e la corruzione di minorenni (artt. 609 *quater* e 609 *quinquies* c.p.), la violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.), l'adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.) e gli atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.). Nei lavori preparatori della l. 103/13, la modifica viene fatta discendere dalla necessità di attuare l'art. 33 della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (ratificata dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172) e l'art. 58 della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (ratificata dalla l. 27 giugno 2013, n. 77)⁶⁸. Essa si è tradotta, in realtà, in un differimento del *dies a quo* del termine di prescrizione, spiegabile con il fatto che il minore - per immaturità psicologica o perché sottoposto all'altrui autorità, esercitata magari proprio dall'autore dell'abuso - è portato a denunciare le violenze soltanto molto tempo dopo averle subite. Se questa è la *ratio*, non si comprende, tuttavia, per quale motivo la prescrizione debba rimanere congelata anche nei casi in cui la notizia *criminis* sia pervenuta alle autorità, ma la vittima non sia ancora maggiorenne. La disposizione rischia, inoltre, di rivelarsi meramente "simbolica", dato che per i reati indicati, con la sola eccezione dell'art. 612 *bis* c.p., il sesto comma dell'art. 157 disponeva già il raddoppio dei termini prescrizionali e che il tetto massimo previsto dall'art. 161, secondo comma, c.p. non operasse per i delitti puniti dagli artt. 600, 601 e 602 c.p.⁶⁹.

⁶⁸ Cfr. *Relazione illustrativa* al d.d.l. A.C. 2067.

⁶⁹ D. BIANCHI, *La prescrizione riformata*, cit., 2225. Ulteriori dubbi sono stati sollevati da A. CAVALIERE, *Le nuove disposizioni emergenziali in tema di prescrizione del reato*, cit., 8-9, con riferimento sia ai problemi che si pongono nella determinazione dell'età della "vittima virtuale", sia alla inclusione degli artt. 609 *undecies* e 612 *bis* c.p., che sanciscono la punibilità di atti preparatori, a fronte dell'esclusione delle più gravi fattispecie di aborto commesso su madre minorenni (artt. 18 e 19 della l. 1974, n. 194) e di mutilazioni genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.), entrambe richiamate dalla Convenzione di Istanbul.

Merita di essere apprezzato, al contrario, il ridimensionamento operato della efficacia espansiva della prescrizione nelle ipotesi di concorso di persone nel reato. La novella ha riscritto il primo comma dell'art. 161 c.p., sancendo che «*l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo*». Viene introdotto, in questo modo, un regime differenziato dotato di un solido fondamento razionale: «*mentre era ed è comprensibile che la manifestazione dell'interesse al perseguimento di un determinato fatto, concretata dal magistero punitivo con l'atto interruttivo, blocchi la prescrizione per tutti i possibili autori, oggettivamente, al contrario stonava la previsione di un simmetrico effetto per le cause sospensive, che sono indissolubilmente legate al singolo procedimento penale*⁷⁰. Com'è stato osservato, si tratta dell'unica modifica potenzialmente favorevole all'imputato⁷¹.

L'elenco dei reati per i quali l'interruzione può essere prolungata della metà ai sensi del secondo comma dell'art. 161 c.p. si è arricchito, infine, delle ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), induzione indebita (art. 319 *quater* c.p.), corruzione di incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), casi di responsabilità del corruttore (art. 321 c.p.), corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.). Lo scopo dell'intervento - che si inserisce nel quadro del rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della corruzione avviato con la l. 6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. *legge Severino*) - è apparso di difficile decifrabilità⁷². Se l'intento del legislatore fosse stato quello di rispondere all'allarme sociale derivante dalla commissione dei reati in oggetto, si sarebbe dovuti intervenire sul termine "nudo" di cui all'art. 157 c.p. e, comunque, rimarrebbe irragionevole l'esclusione dall'elenco dei delitti di peculato (art. 314 c.p.) e di concussione (art. 317 c.p.). Anche muovendo dall'osservazione secondo cui, nei reati di corruzione, nessuno dei concorrenti avrebbe interesse a rompere il muro di omertà che circonda il *pactum sceleris*, il che renderebbe particolarmente complicata l'emersione della stessa notizia *criminis*, la modifica si rivela alquanto incongruente, sia perché il verificarsi di un qualsiasi atto interruttivo presuppone che vi sia già un procedi-

⁷⁰ D. BIANCHI, *La prescrizione riformata*, cit., 2224.

⁷¹ V. S. ZIRULIA, *Riforma Orlando*, cit., 4; F. VIGANÒ, *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, cit., 1294.

⁷² P. FROSINA, *Riforma Orlando e prescrizione dei reati contro la P.A.*, cit., 683 ss.

mento in corso, sia perché dallo schema esula l'art. 640 *bis* c.p. (nell'ambito del quale i concorrenti sono portatori di un interesse antagonista). Non rimane, pertanto, che giustificare la disciplina con la complessità delle indagini e le difficoltà probatorie connesse all'accertamento di tali condotte, esigenze che però sussistono in relazione a un numero considerevole di altre incriminazioni⁷³.

Al di là delle critiche concernenti singoli aspetti, appare condivisibile l'opinione secondo cui le modifiche apportate dalla l. 103/17 avrebbero prodotto soltanto una "mini-riforma": «una pioggerellina leggera, destinata a evaporare senza lasciare traccia apprezzabile sul terreno»⁷⁴. Sebbene si sia assistito a una "ibridazione" della logica sostanzialistica della disciplina della prescrizione in chiave processuale, «non sembra essere stato operato alcuno stravolgimento del sistema, il quale resta imperniato sul compasso unitario discendente dall'art. 157 c.p., seppur significativamente allargato dalle nuove cause sospensive, che però non valgono a soppiantarlo»⁷⁵. D'altra parte, non si può fare a meno di osservare come la Commissione Fiorella avesse proposto un intervento di ben più ampio respiro, che affiancava alla previsione delle due cause di sospensione il ritorno a una determinazione del tempo necessario a prescrivere per fasce di gravità del reato e, soprattutto, un'articolata rimodulazione dell'aumento del termine base miranti a garantire, «anche nell'ipotesi limite in cui il primo atto interruttivo sia compiuto in prossimità della scadenza del termine previsto dall'art. 157 c.p., un tempo compreso almeno tra i due e i tre anni per consentire la conclusione delle fasi preliminari»⁷⁶. Rimane, comunque, il dubbio che la pretesa di abbattere i tempi del processo intervenendo sul regime della prescrizione si riveli una "vaga chimera". L'istituto della sospensione e il principio della ragionevole durata del processo adempiono, infatti, a scopi differenti: rispettivamente, di evitare che i reati si prescrivano troppo presto; e di ristorare il cittadino rimasto esposto troppo a lungo al corso della giustizia. E diverso risulta anche il significato che assume nei due casi lo scorrere del tempo, visto che la prescrizione segna il tempo dell'oblio, il processo quello della memoria⁷⁷.

⁷³ P. FROSINA, *Riforma Orlando e prescrizione dei reati contro la P.A.*, cit., 689.

⁷⁴ F. VIGANÒ, *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, cit., 1289-1290.

⁷⁵ D. BIANCHI, *La prescrizione riformata*, cit., 2242.

⁷⁶ F. VIGANÒ, *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, cit., 1297.

⁷⁷ Cfr. G. BALBI, *Questioni aperte in tema di prescrizione del reato*, cit., 398. In giurisprudenza, v. Cass. pen., 23 settembre 2013, n. 39248, secondo la quale «ragionevole durata del processo e termine massimo di prescrizione del reato sono locuzioni che esprimono valori giuridici diversi, la prima avendo riguardo in particolare al tempo considerato congruo per giungere a sentenza definitiva, così

6. Le elezioni del 2018 hanno segnato l'avvento di ciò che i politologi definiscono *post-democrazia*. Superato il bipolarismo, si fa strada l'idea che la singola formazione politica che ottiene la maggioranza di consensi abbia il diritto di governare anche se rappresenta soltanto una minoranza del numero totale degli elettori. La scena viene occupata da movimenti che si propongono apertamente come antisistemici, i cui programmi elettorali prevedono la realizzazione di obiettivi contingenti che riflettono, assecondano - e, a volte, alimentano - il malcontento popolare⁷⁸. L'intero sistema dei contrappesi e delle garanzie procedurali previste dalla Costituzione appaiono come un ostacolo all'avanzata del nuovo: istituti classici del diritto pubblico - quali l'assenza di vincolo di mandato, il voto segreto, le immunità, le indennità e le pensioni percepite dai parlamentari, il finanziamento pubblico ai partiti - vengono messi in discussione perché ritenuti "non al passo con i tempi" e, comunque, espressione dei privilegi goduti della "vecchia casta". Il diritto penale viene assunto oramai quale mezzo di "distrazione di massa": il baricentro della giustizia si sposta dall'osservanza dei precetti al bisogno di punizione, l'effettività della sanzione diviene sinonimo di esecuzione carceraria (che dovrebbe risultare quanto più dura possibile) e la certezza della pena intesa quale sua tendenziale fissità. La modifica della disciplina della prescrizione figura tra le priorità inserite nel c.d. *contratto di governo*.

*chiudendo la pendenza e le sue articolate implicazioni sulla vita dei singoli interessati e sulla società intera, la seconda individuando il tempo oltre il quale viene meno l'interesse dello Stato alla punizione del singolo reato». Sul tema v., inoltre, F. GIUNTA/D. MICHELETTI, *Tempori caedere*, cit., *passim*; D. PULITANÒ, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale*, cit., 511 ss.; M. BARGIS, *La prescrizione del reato e i tempi della giustizia penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, 1404 ss.; F. VIGANÒ, *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e ragionevole durata del processo*, cit., 18 ss.; B. ROMANO, *Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere*, cit., 79 ss.*

⁷⁸ I protagonisti sono, per la maggior parte, personaggi inediti e privi di esperienza nella gestione della cosa pubblica: l'esigenza di rappresentatività prevale, evidentemente, su quella di competenza. Si assiste a un ritorno alle piazze, ma il vero elemento di novità è rappresentato dall'utilizzo di piattaforme *web* e *social network*, capaci di assicurare una comunicazione immediata (si pensi, ad esempio, ai *twit*) e l'illusione di una partecipazione diretta (i *like*). Il clima è quello di una perenne campagna elettorale, i discorsi sono volti alla mera delegittimazione dell'avversario, dilaga una sorta di "bullismo linguistico" improntato al linguaggio d'odio (c.d. *hate speech*), emerge il fenomeno delle *fake news* e finanche il sospetto che potenze straniere e grosse multinazionali della rete siano in grado di condizionare il voto dei cittadini. Si inasprisce, di conseguenza, il conflitto sociale, che degenera in atti violenti o di rappresaglia. Sul c.d. *populismo penale* v. G. FIANDACA, *Populismo penale*, in *Criminalia*, 2013, 95 ss.; D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, 13 ss.; S. ANASTASIA/M. ANSELMI/D. FALCINELLI, *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Padova, 2015; E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019.

La riforma annunciata si è tradotta in un emendamento avanzato in sede di esame, da parte della Commissione giustizia della Camera, del disegno di legge A.C. 1189 in materia di corruzione e trasparenza dei partiti e movimenti politici, poi tradottosi nella l. 9 gennaio 2019, n. 3 (la c.d. *legge spazzacorrotti*)⁷⁹. L'art. 1, primo comma, lett. e della novella ha sostituito il secondo comma dell'art. 159 c.p. con la disposizione secondo cui «*il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o l'irrevocabilità del decreto di condanna*». Si è prevista, di conseguenza, la contestuale abrogazione del terzo e del quarto comma dello stesso articolo e del primo comma dell'art. 160 c.p. (art. 1, primo comma, lett. f). Si ritorna, infine, alla formulazione originaria dell'art. 158, primo comma, c.p., che, si riferiva - come si è avuto modo di evidenziare - anche al reato continuato (art. 1, primo comma, lett. d)⁸⁰.

⁷⁹ Sulla novella v. G. GATTA, *Riforme della corruzione e della prescrizione del reato: il punto sulla situazione, in attesa dell'imminente approvazione definitiva. D.d.l. n. 1189-B, all'esame della Camera e approvato dal Senato, con il voto di fiducia, il 13.12.2018*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 dicembre 2018; T. PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in www.archiviopenale.it, 30 novembre 2018; A. GAITO/A. MANNA, *L'estate sta finendo...*, in *Arch. pen.*, 2018, 1 ss.; D. PULITANO, *Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 235 ss.; AA.VV., *La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali*, Pisa, 2019; I. BORASI, *Considerazioni di primo acchitto sulla legge spazzacorrotti*, in *Riv. pen.*, 2019, 119 ss.; A. DE VITA, *La nuova legge anticorruzione e la suggestione salvifica del Grande Inquisitore*, in *Proc. pen. e giust.*, 2019, 947 ss.; A. DE CARO, *La legge c.d. spazzacorrotti: si dilata ulteriormente la frattura tra l'attuale politica penale, i principi costituzionali e le regole del giusto processo*, in *Proc. pen. e giust.*, 2019, 281 ss.

⁸⁰ V. G. GATTA, *Prescrizione bloccata dopo il primo grado: una proposta di riforma improvvisa ma non del tutto improvvisata*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 novembre 2018; G. INSOLERA, *La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla prescrizione*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 novembre 2018; G. GATTA, *Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 2345 ss.; ID., *Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di Cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 21 gennaio 2019; G. FLORA, *La nuova riforma dei delitti di corruzione: verso la corruzione del sistema penale?*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei delitti di corruzione*, cit., 3 ss.; A. DINOI, *Il tormentato rapporto tra estinzione del reato per intervenuta prescrizione e favor innocentiae*, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, 1680 ss.; R. BARTOLI, *Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi*, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, 900 ss.; E. DINACCI, *Prescrizione del reato e principi costituzionali nel sistema del diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, 145 ss.; V. MANES, *Sulla riforma della prescrizione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, 557 ss.; A. MILONE, *La fine della prescrizione?*, in *Proc. pen. e giust.*, 2019, 970 ss.; F. MORELLI, *La prescrizione del reato, i tempi del processo, l'autorità senza tempo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, 1599 ss.; P. MOSCARINI, *Riflessioni in tema di prescrizione penale riformata*, in *Proc. pen. e giust.*, 2019, 583 ss.; P. TANDURA, *La sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado: considerazioni a margine della discussa novità introdotta dalla legge spazzacorrotti*, in *Riv. pen.*, 2019, 743 ss.; A. DE CARO, *La riforma della prescrizione e il complesso rapporto tra tempo, vicende della punizione e processo: le eccentriche soluzioni legislative e le nuove proiezioni processuali sulla prescrizione dell'azione e l'estinzione del processo*, in www.archiviopenale.it, 7 gen-

L'opportunità di fermare la prescrizione a seguito della pronuncia di primo grado trova riscontro nella proposta di articolato formulata, nel 2014, dalla c.d. *Commissione Gratteri*: l'art. 158 c.p. si sarebbe arricchito di un ultimo comma, a norma del quale «*la prescrizione cessa in ogni caso di decorrere quando sia pronunciata sentenza di primo grado, anche a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nonché nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti*». Un intervento ispirato dichiaratamente alla disciplina prevista, oltr'Alpe, dal § 78b, terzo comma, *StGB*⁸¹. E' stata accantonata, al contrario, la diversa soluzione immaginata dal disegno di legge A.C. 765, consistente nel prevedere, al primo comma dell'art. 159 c.p., che «*il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 c.p.p.*»⁸². Va rilevato, comunque, che la stessa Commissione Gratteri aveva configurato tale circostanza quale causa di interruzione della prescrizione, sottolineando come la modifica tendesse «*a stimolare gli uffici della pubblica accusa a concludere celermente le indagini e ad assumere le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione entro i termini base di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., così da certificare solennemente l'insussistenza delle ragioni dell'oblio che stanno alla base dell'istituto*»⁸³.

Già nel corso dei lavori preparatori della l. 3/19, la direzione intrapresa dal legislatore aveva suscitato una vera e propria “alzata di scudi” da parte del CNF e di alcune importanti associazioni di categoria (AIPDP, ASPP, ANM e UCP). Veniva contestata, innanzitutto, la stessa opportunità dell'intervento, senza che fosse ancora possibile valutare l'impatto della riforma Orlando, non ancora adeguatamente consolidatasi. D'altra parte, mentre il principale effetto atteso dalla l. 103/17 sarebbe dovuto consistere in una drastica ridu-

naio 2020; D. CHINNICI, *Prescrizione e ragionevole durata del processo*, in www.archiviopenale.it, 20 marzo 2020.

⁸¹ V. *Relazione* della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, istituita il 30 maggio 2014. Sulla disciplina appena richiamata v. M. HELFER, *La prescrizione del reato: quali rapporti tra diritto e tempo in Germania, in Austria e, di recente, in Italia?*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 97 ss.

⁸² Nella *Relazione illustrativa* al d.d.l. si afferma che «*se è vero, com'è vero, che con l'esercizio dell'azione penale e il rinvio a giudizio lo Stato, attraverso gli organi a ciò deputati, manifesta la specifica volontà punitiva rispetto a un determinato reato, la prescrizione non dovrebbe mai poter decorrere durante il processo in corso, posto che proprio la pendenza del processo attesta per sé l'attualità del suo intento persecutorio*». In senso, sostanzialmente, conforme v. F. VIGANO, *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, cit., 1300.

⁸³ *Relazione* della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, cit.

zione delle prescrizioni maturate in appello (le quali rappresentano il 25% del totale)⁸⁴, la nuova disciplina favorirebbe un prolungamento dei tempi relativi ai giudizi di impugnazione, difficilmente compatibile con un esercizio adeguato del diritto di difesa e una ragionevole durata del processo. Discutibili sono apparse anche le modalità attraverso le quali l'intervento è stato realizzato, e cioè un emendamento a una legge che si occupava di tutt'altra materia⁸⁵. Ambito rispetto al quale, ci sia consentito di aggiungere, delle risposte sul tema specifico della prescrizione erano già state apprestate con le modifiche apportate al secondo comma dell'art. 161 c.p., al netto dell'ulteriore aumento della pena prevista per la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio operato proprio dalla novella (art. 1, primo comma, lett. n). A giustificare il contenuto della riforma non può essere sufficiente osservare che simili soluzioni siano state adottate in alcuni Stati europei, come la Germania o la Spagna. Non è detto, infatti, che l'esperienza di altri Paesi possa essere importata, *sic et simpliciter*, assicurando i medesimi risultati. E ciò sia in considerazione del dato empirico secondo cui la maggior parte dei reati, in Italia, si estingue prima che si giunga a una qualsiasi pronuncia di merito (si tratta circa del 60%)⁸⁶, sia perché l'eliminazione dello "spauracchio" della prescrizione, a fronte delle evidenti carenze strutturali, organiche e gestionali dell'amministrazione giudiziaria, in relazione all'enorme mole di processi attualmente pendenti, risulta del tutto inefficace⁸⁷.

⁸⁴ V. Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica, secondo il quale nel 2010 si sono conclusi con una dichiarazione di prescrizione 14.009 procedimenti su 81.014; nel 2011 sono stati 13.726 su 79.171; nel 2012 sono stati 18.592 su 95.284; nel 2013 sono stati 21.521 su 100.026; nel 2014 sono stati 24.304 su 103.577; nel 2015 sono stati 24.326 su 101.258; nel 2016 sono stati 25.748 su 109.825. Secondo il Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica, la durata media dei processi nel 2014 è stata di 672 giorni per il Tribunale in composizione collegiale, di 610 giorni per il Tribunale in composizione monocratica, di 898 giorni per la Corte d'Appello, di 215 giorni per la Cassazione; nel 2015 è stata di 652 giorni per il Tribunale in composizione collegiale, di 598 giorni per il Tribunale in composizione monocratica, di 911 giorni per la Corte d'Appello, di 219 giorni per la Cassazione; nel 2016 è stata di 707 giorni per il Tribunale in composizione collegiale, di 534 giorni per il Tribunale in composizione monocratica, di 901 giorni per la Corte d'Appello, di 240 giorni per la Cassazione.

⁸⁵ Cfr. G. GATTA, *Prescrizione bloccata dopo il primo grado*, cit., 2.

⁸⁶ D. BIANCHI, *La prescrizione riformata*, cit., 2242; G. FLORA, *La nuova riforma dei delitti di corruzione*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei delitti di corruzione*, cit., 14-15; nonché, Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica, secondo il quale nel 2010 si sono conclusi con una dichiarazione di prescrizione da parte del GIP e del GUP 104.262 procedimenti su 939.554; nel 2011 sono stati 86.708 su 916.984; nel 2012 sono stati 68.504 su 876.408; nel 2013 sono stati 74.711 su 897.791; nel 2014 sono stati 78.895 su 870.401; nel 2015 sono stati 69.877 su 878.619; nel 2016 sono stati 75.905 su 919.308.

⁸⁷ V. G. GATTA, *Prescrizione bloccata dopo il primo grado*, cit., 4 e, in precedenza, D. BIANCHI, *La prescrizione riformata*, cit., 2245.

Dal punto di vista strettamente dommatico, appare evidente come le cause di sospensione abbiano senso perché, una volta venute meno, il termine di prescrizione del reato ricomincia a decorrere dal momento in cui le stesse si sono verificate, cosa che nell'art. 159, secondo comma, c.p. non accade. Ciò significa che la disposizione non prevede una sospensione *stricto sensu* intesa, risolvendosi piuttosto in una "sterilizzazione" dei termini stabiliti dall'art. 157, primo e sesto comma, c.p.⁸⁸. In questo modo, si sortisce l'effetto di ridurre tutti gli imputati - indipendentemente dalla gravità del reato commesso - alla condizione di "eterni giudicabili". L'espressione è stata coniata con riferimento alle ipotesi di incapacità processuale irreversibile, per le quali la sospensione disposta dal n. 3 dell'art. 159, primo comma, c.p. sarebbe stata destinata a protrarsi *ad libitum*, se la Consulta non fosse intervenuta a rimuovere l'eccezione⁸⁹. Nella motivazione della sentenza si afferma che «*la sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura e si altera profondamente la fattispecie alla quale si applica*»⁹⁰. Nel caso di specie, la causa di sospensione è destinata, prima o poi, a venir meno con l'esecutività della sentenza che definisce il giudizio o con l'irrevocabilità del decreto penale di condanna, ma è altrettanto

⁸⁸ Cfr. G. GATTA, *Una riforma dirimpente*, cit., 2, il quale rileva come, essendosi intervenuti sul *dies ad quem* del termine prescrizionale, la modifica sarebbe stata da collocare, *ratione materiae*, nell'art. 158 c.p.

⁸⁹ V. Corte Cost. 14 gennaio 2015, n. 45, in www.penalecontemporaneo.it, 20 aprile 2015, con nota di M. DANIELE, *Il proscioglimento per prescrizione dei non più eterni giudicabili*. Sulla relativa ordinanza di remissione v. G. ROMEO, *Gli eterni giudicabili: di nuovo alla Consulta il problema della sospensione del processo e della prescrizione nei casi di capacità processuale esclusa da infermità mentale irreversibile*, in www.penalecontemporaneo.it, 4 novembre 2013. La questione era già stata posta, due anni prima, all'attenzione dei giudici di legittimità, ma era stata ritenuta inammissibile poiché tale problematica non si sarebbe potuta risolvere in sede di sindacato di costituzionale, non essendo ravvisabile «*una conclusione costituzionalmente obbligata*» (Corte Cost., 11 febbraio 2013, n. 23, in www.penalecontemporaneo.it, 18 febbraio 2013, con nota di G. LEO, *Il problema dell'incapace eternamente giudicabile: un severo monito della Corte costituzionale al legislatore*).

⁹⁰ Corte Cost., 14 gennaio 2015, n. 45, cit., secondo la quale «*l'indefinito protrarsi nel tempo della sospensione presenta carattere di irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base della prescrizione, legata, tra l'altro, sia all'affievolimento progressivo dell'interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sia al diritto all'oblio dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela*». La Consulta concludeva osservando che «*l'incompatibilità della sospensione della prescrizione con una situazione destinata a protrarsi indefinitivamente nel tempo è confermata dalla disposizione del quarto comma dell'art. 159 c.p., aggiunto dall'art. 12, secondo comma, della l. 67/14, la quale, nel caso di sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili (art. 420 quater c.p.p.), ha posto un limite alla sospensione del corso della prescrizione, stabilendo che la sua durata non possa superare i termini previsti dal secondo comma dell'art. 161 c.p.*».

vero che tale termine finisce per coincidere con gli stessi limiti di operatività dell'istituto. Ebbene, a fronte di un così drastico ridimensionamento delle *chances* di maturazione della prescrizione, ci si sarebbe aspettati che il legislatore avesse avvertito la necessità di riscrivere il secondo comma dell'art. 161 c.p., divenuto senz'altro "sovrabbondante"⁹¹, oltre che di coordinare l'intervento con le disposizioni che, come l'art. 578 *bis* c.p.p., presuppongono che l'estinzione del reato possa essere dichiarata anche successivamente alla definizione del giudizio di primo grado.

Sul versante politico-criminale, la l. 3/19 ha determinato, senz'altro, una sensibile inversione di tendenza rispetto alla pretesa di accorciare i tempi della giustizia incidendo sulla disciplina in esame⁹². E' stato rilevato, tuttavia, che se lo scopo della riforma consisteva nell'evitare il senso di insicurezza e di lacerazione, nei consociati e nelle vittime, derivanti da eventuali proscioglimenti per prescrizione, tale argomento vale soltanto allorchè quest'ultima intervenga in *limine litis* e non anche con riferimento alla possibilità di bloccare prematuramente il decorso, il che consentirebbe, al contrario, una sorta di "congelamento" del giudizio⁹³. E' plausibile ritenere, invece, che stroncando in radice l'eventualità che la causa estintiva maturi una volta avviato il processo, si incentivi l'accesso ai riti alternativi e si scoraggino impugnazioni meramente dilatorie, il che dovrebbe sortire un qualche effetto di tipo deflattivo. Rimane il fatto che l'esposizione *sine die* del cittadino al corso del giudizio - oltre che con i principi di cui all'art. 111 Cost. - stride fortemente con le finalità rieducative della pena, alle quali la prescrizione - in quanto istituto di diritto sostanziale - dovrebbe pur essere orientata. E' per tale ragione che la Commissione Gratteri - sulla falsariga di quanto accade già in Spagna e Germania - aveva apprestato un opportuno contrappeso, consistente nella possibilità di ottenere, in caso di condanna, una riduzione della pena⁹⁴. E ciò «*sulla base dell'assunto che la mera pendenza del processo (tanto più se indebitamente lento) costituisce di per sé una sofferenza anticipata rispetto alla pena, in un certo senso analoga al tempo pre-sofferto in sede cautelare che viene pari-*

⁹¹ V., *supra*, §§ 3 e 5.

⁹² Cfr. G. GATTA, *Una riforma dirompente*, cit., 3, per il quale sarebbe un «equivoco suggerito da un insano realismo, quello di considerare la prescrizione del reato - che a processo in corso è una patologia del sistema - come farmaco per curare la lentezza del processo, che è un'altra patologia del sistema. Un male non può rappresentare la cura di un altro male».

⁹³ V. D. CHINNICI, *Prescrizione e ragionevole durata del processo*, cit., 13, ad avviso della quale «il rimedio escogitato» rischierebbe di rivelarsi «*assai più grave della malattia che si voleva curare*».

⁹⁴ V. *Relazione* della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, cit.

*menti scontato dall'esecuzione finale*⁹⁵. Il mancato accoglimento, da parte del legislatore, di un rimedio simile a quello appena prospettato, ad avviso di chi scrive, espone la riforma a seri dubbi di legittimità costituzionale.

Per il resto, l'abrogazione del terzo e del quarto comma dell'art. 159 risultano perfettamente condivisibili, così come quella del primo comma dell'art. 160 c.p., sebbene additata come una delle più vistose ambiguità determinate dalla l. 103/17⁹⁶. Più insidiosa rischia di rivelarsi la regola secondo la quale, nel reato continuato, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 158, primo comma, c.p.). La modifica cancella il trattamento - decisamente più favorevole per l'imputato - introdotto dalla l. 251/05, ma ripropone il problema di una eccessiva discrezionalità giudiziaria nella fissazione del *dies a quo* della prescrizione⁹⁷. Sta di fatto che la riforma dovrebbe entrare in vigore nel gennaio del 2020 (art. 1, secondo comma, della l. 3/19), e cioè soltanto una volta che - nel programma di Governo - sarà realizzata una più ampia riforma della giustizia penale. Una prospettiva, a dir poco "inquietante", considerando l'impostazione - ispirata a un rigorismo estremo - emergente dal decreto attuativo della riforma penitenziaria, dall'ultimo "decreto sicurezza" (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113) e dalle stesse modifiche apportate dalla novella alla disciplina dei reati contro la P.A.

7. Carlo Rovelli conclude la sua riflessione affermando che «*forse l'emozione del tempo è precisamente ciò che per noi è il tempo*»⁹⁸. A questo punto, non appare troppo azzardato ipotizzare che tale esperienza possa mutare a seconda dei diversi contesti culturali ed economici di riferimento e che il diritto - al pari delle altre istituzioni sociali - finisca per riflettere tali cambiamenti. Si faccia interprete, come si suole dire, dello "spirito del tempo". D'altra parte, le modifiche apportate alla disciplina della prescrizione dal 2005 a oggi sembrano postulare l'adesione a una concezione relativistica, mostrando come il

⁹⁵ F. VIGANÒ, *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, cit., 1300-1301. *Contra*, v. A. CAVALIERE, *Le nuove disposizioni emergenziali in tema di prescrizione del reato*, cit., 20, il quale ritiene che uno Stato rispettoso dei diritti umani dovrebbe rimuovere le cause di una loro possibile violazione «*e non perpetuarla salvo indennizzo*»; che una riduzione della pena fondata sulla irragionevole durata del processo risulterebbe fortemente indeterminata; e che tale compensazione sarebbe, comunque, inadeguata rispetto ai casi in cui si giunga a una pronuncia di assoluzione.

⁹⁶ V., *supra*, § 4.

⁹⁷ In senso critico v. anche G. FLORA, *La nuova riforma dei delitti di corruzione*, cit., 16, il quale osserva che «*in relazione a questa innovazione, che è poi un ritorno al passato, sembra prevalere la considerazione popolare di un tipo di autore, unitamente a una concezione della prescrizione come via di scampo del delinquente*».

⁹⁸ C. ROVELLI, *L'ordine del tempo*, cit., 170.

tempo del diritto ben possa allinearsi con quello percepito al di fuori di esso. Ne sono derivate soluzioni normative fondate su paradigmi cognitivi del tutto inediti: l'idea che i termini possano essere manipolati da parte del legislatore (la l. 251/05) o del giudice (la sentenza Taricco), quella di un diritto contro il tempo (la l. 103/17) o, addirittura, senza tempo (la l. 3/19)⁹⁹.

Di fronte a simili scenari, viene da chiedersi se il giurista non possa riappropriarsi del proprio tempo, che rimane, pur sempre, quello scandito dalla Costituzione e dei valori in essa contenuti¹⁰⁰. Innanzitutto, quello della centralità della persona, con il complesso dei diritti inviolabili che le sono riconosciuti. Diritti che si oppongono alla strumentalizzazione dell'essere umano per il conseguimento di finalità a lui estranee, anche se di interesse generale (nel nostro caso, il miglioramento dell'efficienza della giustizia). Il principio solidaristico, dal quale discende che dovrebbe essere lo Stato ad assicurare una ragionevole durata del processo e non il cittadino a pagarne "sulla propria pelle" le spese. Quello della divisione dei poteri, che implica l'impossibilità di rimettere a un giudice la determinazione del termine di prescrizione dell'illecito. La necessità che non soltanto le fattispecie incriminatrici, ma anche le relative sanzioni, siano espressamente tipizzate dal legislatore, dalla quale si desume il divieto di infliggere pene *extra ordinem*. La presunzione d'innocenza, dato che - occorre rammentarlo - la prescrizione non riguarda solo i colpevoli, ma anche coloro nei confronti dei quali sarebbe stata o è stata emessa una pronuncia di proscioglimento o di assoluzione. Le finalità rieducative della pena, che risultano inevitabilmente frustrate, in assenza di correttivi adeguati, dal porre l'imputato nella condizione di eterno giudicabile. Appaiono questi i presupposti dai quali partire, ancor prima che per accingersi a un'ennesima - anche se decisamente opportuna - riforma degli artt. 157 e ss. c.p., per rilegittimare lo stesso fondamento logico-giuridico dell'istituto. Ha poco senso, infatti, immaginare un tempo che non abbia nul-

⁹⁹ V., *supra*, §§ 3-6.

¹⁰⁰ L'ipotesi di configurare il "tempo giuridico" quale categoria relativamente autonoma è stata formulata da F. WIACKER, *Die juristische Sekunde. Zur Legitimation der Konstruktionsjurisprudenz*, in *E. Wolf-FS*, 1962, 421 ss. e K. ENGISCH, *Vom Weltbild des Juristen*, Heidelberg, 1965, 67 ss. Sulla distinzione tra "tempo della punibilità" e "tempo del processo" v. *Relazione* della Commissione di riforma del codice di procedura penale, istituita il 27 luglio 2006, ove si legge che «*il tempo della punibilità è un tempo cronologico, un tempo vuoto o, meglio, indifferente a tutto ciò che si materializza durante il suo fluire; un tempo, il cui strumento di misurazione è il calendario. Il tempo dell'agire giudiziario è invece fenomeno giuridico - scandito dall'interazione dei protagonisti, dal susseguirsi di fatti interrutivi e sospensivi - il cui strumento di misurazione è la norma. Il tempo della prescrizione del reato scorre in modo lineare e costante, mentre quello del processo in modo discontinuo, conoscendo pause e riprese*».

la a che fare con la persona che lo pensa, lo spende e ne subisce le ingiurie. Il suo trascorrere ci modifica - biologicamente e psicologicamente - e cambia i nostri giudizi, il modo in cui instauriamo i rapporti o coltiviamo le relazioni, incide sulle abitudini e sugli stili di vita. E' per tale motivo che quanto più si distanzia il momento dell'esecuzione della pena da quello della consumazione del fatto, tanto più aumenta il rischio che il destinatario della sanzione sia un soggetto diverso da colui che lo aveva commesso. Ciò vuol dire che il volto garantista della prescrizione è definito, in positivo, dal carattere personale della responsabilità penale: Alfredo de Marsico scriveva che «*il torto e la reazione equivalente, così come l'autore del fatto ed il fatto stesso, diventano sempre più estranei l'un l'altro, in modo che un procedimento penale o un'esecuzione di pena troppo tardiva costituirebbero una piena ingiustizia*»¹⁰¹. Certo, come attestato dalle ipotesi di recidiva, tendenza a delinquere o professionalità, non sempre si cambia "in meglio", ma è pur vero che la possibilità di escludere taluni soggetti dallo scorrere del tempo comune, non può degenerare in un diritto penale dell'autore o del nemico, sproporzionato e discriminatorio¹⁰². Così come l'identificazione dei reati da considerare talmente

¹⁰¹ A. DE MARSICO, *Diritto penale*, cit., 311. A una matrice di carattere personalistico si riferiscono anche F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 829, ad avviso del quale sarebbe quantomeno «*dubbio che, trascorso un certo periodo di tempo dal momento della commissione del reato, la personalità del colpevole non possa essersi cambiata*»; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., 627, secondo cui «*la distanza temporale tra reazione punitiva e fatto criminoso fa sì che si annulli o comunque si attenui quel rapporto di appartenenza personale tra il reo ed il reato senza il quale perde consistenza l'interesse alla repressione*»; A. CAVALIERE, *Le nuove disposizioni emergenziali in tema di prescrizione del reato*, cit., 5, che sottolinea come «*l'esigenza di non punire una persona oramai divenuta, dopo tanto tempo, un'altra, appare riconducibile agli artt. 27, primo e terzo comma, Cost.*»; D. PULITANO, *Tempeste sul penale*, cit., 249, il quale evidenzia come «*per la giustizia penale il fattore tempo è un dato della realtà: le pene detentive incidono sui tempi della vita delle persone [...]. La freccia del tempo è determinante per le risposte al commesso reato: i fatti più recenti hanno maggiore rilievo di fatti remoti. La freccia del tempo è importante per la strutturazione di pene la cui esecuzione si svolge nel tempo*»; G. FLORA, *La nuova riforma dei delitti di corruzione*, cit., 17, ove si legge che «*una pena che arrivasse troppo tardi finirebbe per incidere su una persona sostanzialmente diversa da quella che commesso il fatto, magari perfettamente inserita nel contesto sociale e di comportamento irreprensibile*». Va rilevato, inoltre, come lo spostamento del baricentro della giustificazione dalle esigenze di prevenzione generale alla tutela della persona rappresenterebbe, dal punto di vista politico-criminale, un "antidoto" piuttosto efficace al prevalere di istanze diverse, tra loro confliggenti, quali l'effettività della tutela del bene giuridico o della vittima, il diritto di difesa dell'imputato, l'economicità del procedimento, la ragionevole durata del processo, la deflazione del carico giudiziario. Finalità che dovrebbero rimanere estranee alla ratio dell'istituto e trovare soddisfazione soltanto a seguito di un più complesso giudizio di bilanciamento. Per una critica delle concezioni general-preventive della pena v., soprattutto, G.V. DE FRANCESCO, *La prevenzione generale tra normatività ed empiria*, in AA.VV., *Scritti in onore di A.M. Stile*, cit., 15 ss.

¹⁰² A tal proposito, si è osservato esattamente come «*il fondamento specialpreventivo della prescrizione non dovrebbe mai operare a sfavore dell'imputato*», sicché il relativo termine «*non potrebbe essere prolungato per ragioni di prevenzione speciale oltre quello ritenuto congruo dal punto di vista*

gravi da meritare termini di prescrizione più lunghi dovrebbe fare i conti con elementari esigenze di ragionevolezza, richiedendo al legislatore di spingersi oltre dall'invocare pseudo-bisogni di sicurezza o di certezza della pena, e di orientarsi, invece, verso una razionale, accurata operazione di riequilibrio del sistema¹⁰³.

generalpreventivo» (A. CAVALIERE, *Le nuove disposizioni emergenziali in tema di prescrizione del reato*, cit., 6).

¹⁰³ *De lege ferenda*, un buon compromesso tra le soluzioni emerse nel presente lavoro sembra essere costituito: a) dalla reintroduzione di un sistema per fasce di gravità in seno all'art. 157 c.p.; b) dall'eliminazione del riferimento al reato continuato contenuto nel primo comma dell'art. 158 c.p.; c) dall'abrogazione del secondo comma dell'art. 159 c.p.; d) dalla previsione, nel primo comma dell'art. 160 c.p., di sole tre cause di interruzione: l'esercizio dell'azione penale, la pronuncia della sentenza di primo grado e di quelle che definiscono i successivi giudizi di impugnazione; e) dall'innalzamento del tetto massimo previsto dal secondo comma dell'art. 161 c.p. al doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p., senza stabilire ulteriori eccezioni. Per ulteriori prospettive v. F. TOMASELLO, *Per una riforma della prescrizione: le opzioni sul tappeto*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 dicembre 2013. L'opportunità di affiancare alla prescrizione del reato una specifica causa di estinzione del processo è stata sostenuta, da ultimo, da A. DE CARO, *La riforma della prescrizione e il complesso rapporto tra tempo, vicende della punizione e processo: le eccentriche soluzioni legislative e le nuove proiezioni processuali sulla prescrizione dell'azione e l'estinzione del processo*, cit., 16 e D. CHINNICI, *Prescrizione e ragionevole durata del processo*, cit., 17.